POLITECNICO DI TORINO

Corso di Laurea Magistrale

in Ingegneria Gestionale

Tesi di Laurea Magistrale

La Payment Services Directive 2 (PSD2) e i rischi connessi alla sua applicazione

Relatore
Prof. Franco Varetto

Candidato
Roberto Di Meo

Anno Accademico 2019/2020

Ai miei nipoti: Ernesto e Mariano.

Indice

INDICE **3**

PREFAZIONE **5**

PREMESSA 5

SOMMARIO 6

DELOITTE & TOUCHE 7

CAPITOLO 1 – ANALISI DEL MERCATO BANCARIO EUROPEO **9**

1.1 BACKGROUND 9

1.2. IL MERCATO BANCARIO EUROPEO 10

1.2.1 Potenziali entranti *11*

1.2.2 Fornitori *12*

1.2.3 Clienti *12*

1.2.4 Produttori di beni sostitutivi *13*

1.2.5 Concorrenti diretti *13*

1.3. I FORNITORI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO 13

1.4 LA PROFITTABILITÀ DELLE BANCHE EUROPEEE 14

1.4.1 Bassa marginalità *15*

1.4.2 Non-performing exposures *15*

1.4.3 Rapporto tra i costi operativi e l'utile *15*

1.4.4 Nuovi requisiti di capitale *16*

1.4.5 Perdita di fiducia nel sistema bancario *16*

CAPITOLO 2 – PAYMENT SERVICES DIRECTIVE 1 ..... **18**

2.1 LE ORIGINI DELLA PSD1 E LA SEPA 18

2.2 LA PAYMENT SERVICES DIRECTIVE 1 21

2.3 STUDIO SULL'IMPATTO DELLA PSD1 23

2.3.1 Addebiti e commissioni *24*

2.3.2 Scope *26*

2.3.3 Accesso, struttura e regole prudenziali del mercato *31*

2.3.4 Trasparenza *32*

2.3.5 Diritti e obblighi *32*

2.5 PROBLEMI IRRISOLTI 34

2.5.1 Portata geografica limitata *34*

2.5.2 Eterogeneità del mercato *34*

2.5.3 Aumento del numero di fornitori di servizi di pagamento di terze parti 34

CAPITOLO 3 – PAYMENT SERVICES DIRECTIVE 2 36

3.1 PAYMENT SERVICES DIRECTIVE 2 36

3.2 OBIETTIVI PRINCIPALI 40

3.3 ASPETTI CHIAVE 40

3.3.1 Trasparenza 41

3.3.2 Ampliamento della portata operativa 41

3.3.3 Tutela del consumatore 42

3.3.4 Sicurezza 42

3.3.5 Esenzioni 43

3.4 I NUOVI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DISCIPLINATI DALLA PSD2 44

3.5 RTS – REGULATORY TECHNICAL STANDARDS 47

3.5.1 Strong Customer Authentication 49

3.5.2 Misure di sicurezza per rischi operativi e di sicurezza 51

3.6 LA PSD2 AD UN ANNO DI DISTANZA 52

CAPITOLO 4 – CASI DI STUDIO 55

4.1 MODUS OPERANDI 55

4.2 CASO DI STUDIO A 60

4.3 CASO DI STUDIO B 63

CONCLUSIONI 65

BIBLIOGRAFIA 69

SITOGRAFIA 70

INDICE DELLE FIGURE 72

ABBREVIAZIONI E SIGLE 73

DEFINIZIONI 74

Prefazione

Premessa

La recente unificazione dei mercati a livello mondiale, dovuta al sopravanzare della globalizzazione, ha reso necessario una riformulazione del concetto di *innovazione*, tradizionalmente vista come principale risorsa di vantaggio competitivo. Henry Chesbrough ha saputo abilmente condensare questa mutazione forgiando il termine *open innovation*[1]. Secondo l'economista statunitense, l'ambiente esterno non è più da vedere esclusivamente come origine delle minacce dovute alla concorrenza, bensì anche come una fonte di importanti innovazioni da assimilare all'interno dell'azienda nel modo più efficiente possibile. L'innovazione nel senso tradizionale del termine, ovvero condotta internamente all'azienda, è in grado di portare benefici solo se l'azienda in questione possiede una rete interna sufficientemente estesa. Se ciò non fosse verificato, risulterebbe più vantaggioso per l'azienda attuare un *networking* con agenti esterni. È su questo fondamentale principio di apertura verso l'esterno promosso dall' *open innovation* che si muove il concetto di *open banking*, in grado mutare radicalmente un settore tradizionalmente chiuso come quello bancario. Il fondamento dell'open banking, semplice ma al tempo stesso rivoluzionario, è quello per cui informazioni e transazioni finanziarie possono essere fruite dai clienti liberamente senza vincoli. Il compimento di un simile obiettivo è stato oggetto di un lungo percorso di studi e confronti conclusosi con l'entrata in vigore a livello europeo della **Revised Payment Services Directive**[2] (**PSD2**, **Directive (EU) 2015/2366**). La direttiva, principale oggetto di studi della tesi, ha comportato la condivisione dei dati tra i diversi attori del sistema bancario, previa autorizzazione dei clienti. Ciò porterà gli istituti di credito a competere con nuovi concorrenti da individuare principalmente nelle *fintech*. Questa nuova ondata di concorrenza aggressiva spingerà gli *incumbent* del settore bancario tradizionale ad un cambiamento innovativo, pena l'esclusione dal mercato.

---

[1] «L'*open innovation* è un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche.»
Henry Chesbrough, 2006

[2] Di qui in avanti PSD2.

L'obiettivo principale di questa tesi è analizzare in modo dettagliato i rischi connessi all'implementazione della nuova direttiva europea riguardante i servizi di pagamento, ovvero la PSD2 (Payment Service Directive 2). Verranno inizialmente fornite tutte le informazioni atte a perseguire una solida conoscenza del background nel quale operano gli istituti bancari e finanziari, in modo tale da contestualizzare l'area di operatività della direttiva. In seguito, sarà illustrata la PSD1, versione precedente della direttiva attuale, analizzando i punti chiave e le lacune che hanno spinto verso una nuova versione. Infine, dopo aver presentato la PSD2 nel dettaglio, si procederà ad analizzare due casi di studio aziendali da me affrontati durante il mio tirocinio curriculare, i quali fungeranno da benchmark per un riscontro empirico. Illustrando la gestione e mitigazione dei rischi messa dai due enti finanziari in analisi, sarà possibile adempiere al fine ultimo dell'elaborato.

Sommario

Nel Capitolo 1 viene effettuata un'analisi dell'ambiente in cui opera la PSD2, ovvero il mercato bancario e, più nel dettaglio, quello europeo. Segue un'analisi del mercato in questione secondo framework delle 5 forze di Porter, al fine di individuare le forze (e di studiarne intensità ed importanza) che operano nell'ambiente economico e che, con la loro azione, erodono la redditività a lungo termine delle imprese. Infine, sono stati analizzati in modo separato tutti i fattori che contribuiscono alla profittabilità del settore.

Nel Capitolo 2 viene introdotta la letteratura riguardante la direttiva, partendo dal concetto più ampio di SEPA, il cui perseguimento è stato il motore interno del percorso di approvazione e implementazione della direttiva. Successivamente, si fa riferimento alla direttiva PSD1, antecedente alla versione attualmente in uso, analizzando il suo impatto sul sistema bancario e le "lacune" che hanno portato la Commissione Europea ad apportare le modifiche implementate nella PSD2.

Nel Capitolo 3 l'attenzione si sposta interamente sulla PSD2, partendo dal suo percorso legislativo e dalle motivazioni che hanno spinto alla necessità di implementare tale direttiva. Vengono poi illustrati gli obiettivi principali e gli aspetti chiave della PSD2, con un focus in particolare sui Third Parties Providers (costituenti l'oggetto principale attorno

al quale gira l'intera direttiva) e sui Regulatory Technical Standards, ovvero le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione della PSD2.

Nel Capitolo 4 sono presentati due casi di studio tratti dalla mia esperienza lavorativa durante il mio tirocinio curriculare presso Deloitte&Touche.

Seguono considerazioni conclusive sull'argomento volte a riconsiderare aspetti positivi e negativi della Direttiva alla luce di quanto scritto nell'elaborato.

Deloitte & Touche

Figura 1: Il logo di Deloitte&Touche.

Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali rivolti alle imprese in Italia, dove è presente dal 1923. Vanta radici antiche, coniugando tradizione di qualità con metodologie e tecnologie innovative. I servizi di Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax and Legal sono offerti da diverse società e studi specializzati in singole aree professionali e tra loro separati e indipendenti, ma tutti facenti parte del network Deloitte. Questo oggi conta oltre 6.700 professionisti, i quali assistono i clienti nel raggiungimento di livelli d'eccellenza grazie alla fiducia nell'alta qualità del servizio, all'offerta multidisciplinare e alla presenza capillare sul territorio nazionale. Deloitte fornisce servizi di Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax and Legal ad aziende pubbliche e private in tutti i settori di mercato. Grazie ad un network di società presenti in oltre 150 Paesi e territori, Deloitte porta ai propri clienti capacità di livello mondiale e servizi di alta qualità, fornendo le conoscenze necessarie ad affrontare le più complesse sfide di business. Obiettivo dei 312.000 professionisti di Deloitte è quello di mirare all'eccellenza dei servizi professionali forniti. Questi sono accomunati da approccio collaborativo, impegno vicendevole e rispetto per la diversità, e puntano a

valori come l'integrità e l'offerta di servizi professionali ad alto valore aggiunto. Condividono un ambiente di lavoro caratterizzato da apprendimento continuo, esperienze sfidanti e ricche opportunità di carriera. I professionisti di Deloitte sono dedicati in prima persona alla *corporate responsibility* e lavorano cercando di influenzare positivamente le comunità nelle quali si trovano ad operare.[3]

Figura 2: I numeri di Deloitte Italia.

3 Dalla pagina Web "Deloitte Italia – Chi Siamo".

Capitolo 1 – Analisi del mercato bancario europeo

Nel seguente capitolo verrà analizzato il mercato bancario europeo, al fine di comprendere e contestualizzare l'area operativa delle direttive. L'analisi sarà basata sul framework delle 5 forze di Porter e sarà seguita da una indagine riguardo la profittabilità del settore.

1.1 Background

Gli ultimi due decenni hanno visto una crescita dinamica degli asset bancari. Il valore degli asset dell'intero settore bancario dell'EU-27 è equivalente al 350% del GPD dell'EU. Inoltre, prima della recente crisi finanziaria globale, si è assistito ad un forte aumento del numero di prestiti concessi, creando uno squilibrio tra la crescita del mercato finanziario e lo sviluppo economico che ha evidenziato come una espansione eccessiva del credito porta a lacune sia macroeconomiche che finanziarie. I *boom* creditizi portano le banche a spostare la loro attenzione sull'aumento dei profitti, cessando di monitorare e valutare correttamente il rischio, con conseguente aumento dei crediti deteriorati e delle problematiche riguardanti l'intero settore bancario. Inoltre, è emerso il problema delle banche *too-big-to-fail*, poiché il salvataggio di tali intermediari comporta costi sociali enormi. Allo stesso tempo, i lavori di regolamentazione riguardanti la nuova architettura di vigilanza all'interno dell'UE-27 hanno mostrano progressi nel minimizzare gli effetti delle crisi future.

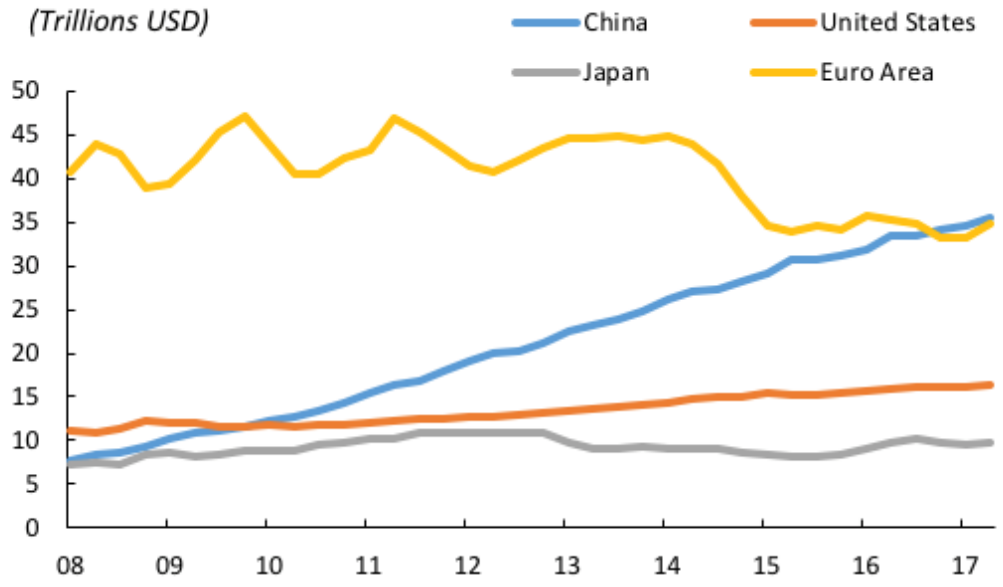

Figura 3: : Asset totali delle banche divise per macro-area[4].

1.2. Il mercato bancario europeo

L'attuale panorama bancario mostra come le banche stiano attualmente operando in condizioni instabili, alimentate da profitti insostenibili, errata valutazione della crisi di mercato, errata valutazione del livello di crisi e diminuzione delle quote di mercato. Mentre la profittabilità (ROE) è aumentata durante il 2017 (dal 3.9% al 7.1%), gli esperti ritengono che l'abilità delle banche nel ripetere questi guadagni sia altamente improbabile. Le banche, inoltre, stanno perdendo grosse fette di mercato nei confronti degli altri intermediari finanziari quali *shadow banks* e *non-banks*. Tali intermediari sono passati dal detenere il 22% degli asset finanziari del settore nel 2008 al 48% nel 2017. Con profitti non sostenibili e il continuo aumento delle quote di mercato possedute dalle non-banks, le banche hanno costruito i propri profitti in modo del tutto inaspettato e fortunoso. Per le banche è arrivato il momento di spostarsi verso la frontiera operativa ed eliminare quegli aspetti della catena di valore che non rappresentano più un valore per i clienti. Precedentemente all'adozione della PSD, il mercato europeo per i servizi di pagamento era altamente frammentato e i quadri giuridici che regolavano i servizi di pagamento e i fornitori di tali servizi erano molto differenti tra gli Stati membri dell'EU.

[4] Bank of Japan, CEIC, European Central Bank, FRED.

In risposta alla crisi, la Commissione Europea ha perseguito un gran numero di iniziative volte a creare un mercato unico finanziario più sicuro. Questo ha portato alla creazione nel 2014 dell'Unione Bancaria (Banking Union), ovvero il trasferimento delle competenze nell'ambito della vigilanza sulle banche dalle autorità nazionali alle autorità europee. L'Unione Bancaria si regge su due strumenti: il Meccanismo unico di vigilanza (Single Supervisory Mechanism – SSM) e il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism – SRM), entrambi supportati dal *single rulebook* dell'Unione Europea.

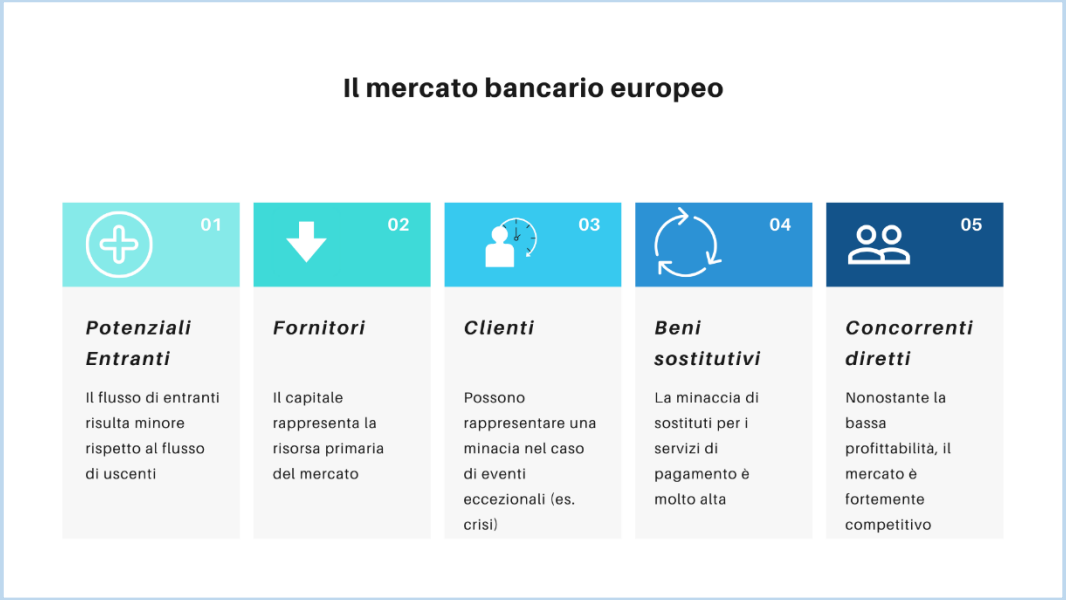

Figura 4: Analisi con framework delle 5 forze di Porter del mercato bancario europeo.

1.2.1 Potenziali entranti

Nonostante i requisiti regolamentari e di capitale necessari per entrare nel settore bancario, sono ben 215 le nuove banche aperte ogni anno per il periodo che va dal 1972 al 2002. Con l'ingresso di un numero così elevato di concorrenti nel mercato, la minaccia legati ai nuovi entranti dovrebbe essere molto elevata. Tuttavia, a fronte di un flusso così cospicuo in ingresso, vi è anche un gran numero di banche che, a causa di fallimenti o fusioni, chiude i battenti; considerando lo stesso periodo, sono ben 253 le banche che annualmente escono dal mercato. Una motivazione semplice ma allo stesso tempo molto forte che porta a questo risultato è la mancanza di un fattore fondamentale in questa tipologia di mercato: la *fiducia*. Poiché il settore si occupa del denaro e delle informazioni finanziarie altrui, le nuove banche trovano forti difficoltà a conquistare la fiducia di clienti.

Il settore è quindi fortemente fidelizzato, con il *prestigio* che svolge un ruolo chiave nel conquistare i favori della clientela. Il settore bancario ha attraversato una fase di consolidamento nella quale le banche più grandi si sono impegnate al fine di soddisfare tutti i bisogni finanziari dei clienti in modo tale da tenerli il più possibile sotto il loro tetto, danneggiando i concorrenti che offrivano unicamente servizi più specifici. Questo consolidamento ha fatto sì che il ruolo della *fiducia* diventasse più pressante, favorendo gli *incumbent* e a scapito dei nuovi entranti: i clienti sono più propensi ad affidare i propri conti ad un unico ente che possa gestire tutti i servizi finanziari piuttosto che diversificare su più banche.

La recente crisi finanziaria ha scosso le fondamenta di questo mercato basato su meccaniche consolidate negli anni. Il fallimento di intermediari importanti e prestigiosi ha dimostrato che non esiste un *too big to fail*, minando le certezze riguardo fiducia e prestigio su cui la maggior parte della clientela faceva affidamento.

1.2.2 Fornitori

Il capitale rappresenta la risorsa primaria di qualsiasi banca. Nel settore esistono quattro modalità principali per fornirsi del capitale necessario:

- i depositi dei clienti;
- mutui e prestiti;
- titoli garantiti da ipoteca;
- prestiti da altre istituzioni finanziarie.

Il potere dei fornitori è largamente basato sul mercato e solitamente fluttua tra medio e alto.

1.2.3 Clienti

I singoli individui non rappresentano una grande minaccia per il settore bancario, ma nel caso di eventi di natura eccezionale (si pensi alla crisi finanziaria del 2008), i quali coinvolgono contemporaneamente la totalità dei clienti, si possono verificare fenomeni di *corsa agli sportelli*, i quali portano la liquidità delle banche a valori molto bassi in modo rapido e inatteso. Il potere dei consumatori è in parte inibito dagli alti *switching cost* sostenuti da quest'ultimi nel passare da una banca all'altra. Tali costi non sono soltanto monetari, ma anche informativi e legati alla costruzione di un nuovo rapporto di fiducia.

Internet ha fortemente incrementato il potere del consumatore nel settore bancario, diminuendo le asimmetrie informative e i costi che il consumatore deve sostenere per confrontare i prezzi dell'apertura/chiusura di un conto.

1.2.4 Produttori di beni sostitutivi

Nel settore bancario, le minacce di sostituzioni più rilevanti non provengono dalle banche rivali, bensì dai competitor non-finanziari. Il settore non subisce alcuna minaccia rilevante per quanto riguarda i depositi e i prelievi, tuttavia assicurazioni, fondi comuni di investimento e titoli a reddito fisso sono servizi offerti da molte compagnie non-bancarie. La minaccia di beni sostituti di metodi di pagamento e prestiti è molto alta per il settore. Spesso le compagnie non bancarie offrono interessi più bassi sui pagamenti rispetto a quelli che il consumatore potrebbe ottenere da un prestito bancario tradizionale.

1.2.5 Concorrenti diretti

Il settore bancario è considerato altamente competitivo. Per questo motivo, le banche cercano di attrare nuovi clienti sottraendoli ai loro rivali. Le strategie messe in atto sono offrire finanziamenti più bassi, tassi più alti e servizi di investimento più competitivi rispetto a quelli dei loro rivali. Questa corsa verso la frontiera operativa, cercando di offrire i servizi migliori possibili, ha portato le banche ad un generale assottigliamento del ROA (Return On Asset). Data la natura del settore, è più che lecito aspettarsi un ulteriore consolidamento del mercato bancario, in quanto quest'ultimo è fortemente soggetto ad acquisizioni e fusioni.

1.3. I fornitori dei servizi di pagamento

L'insieme dei fornitori dei servizi di pagamento, inizialmente limitato alle banche (per i servizi di pagamento regolari), agli operatori di rimesse di denaro e alle compagnie di telecomunicazioni, in seguito all'entrata in vigore della *Payment Services Directive* ha visto l'ingresso di numerosi nuovi fornitori di servizi di pagamento.

Non solo è variato il quadro giuridico tra uno Stato Membro e l'altro, bensì anche la qualità dei servizi di pagamento fornita agli utenti ha iniziato a differenziarsi. Le maggiori discordanze riguardavano, ad esempio:

- i tempi di esecuzione e scadenze per la disponibilità di fondi;
- le responsabilità del fornitore del servizio di pagamento e le difficoltà di controllo;
- la trasparenza delle policy di prezzo.

L'efficiente funzionamento del Mercato Unico e delle economie europee dipende significativamente dall'efficienza dei mercati di pagamento, dei servizi e dei fornitori. Per questo motivo la Commissione Europea è intervenuta ratificando la Payment Services Directive, cercando di armonizzare la qualità dei servizi di pagamento.

1.4 La profittabilità delle banche europeee

Al fine di comprendere meglio lo stato attuale del sistema bancario europeo, è necessario analizzare i fattori chiave della redditività degli istituti bancari, per evidenziare se e come essi siano mutati a partire dalla crisi finanziaria.

Figura 5: Analisi della profittabilità delle banche europee.

1.4.1 Bassa marginalità

Il *core business* degli istituti di credito, il *money lending*, risente della perdita di marginalità in relazione alle principali fonti di reddito ad esso legate: margine da interesse e commissioni attive applicate per i servizi. Il margine da interesse nell'Europa post crisi finanziaria è mediamente basso, per effetto di due fattori principali: le politiche della Banca Centrale e la concorrenza di enti non bancari. Per quanto concerne il primo punto, in seguito alla crisi finanziaria sono state attuate politiche economiche volte a mitigare gli effetti del "credit crunch", ossia la diminuzione del credito erogato a famiglie e imprese nel periodo più acuto della crisi. Al contempo, sono state avviate da parte della Banca Centrale misure di *quantitative easing*, programmi di acquisto di titoli governativi, che hanno contribuito ulteriormente ad abbattere la curva dei tassi di interesse. Il graduale abbattimento dei tassi di riferimento della banca centrale ha comportato una diminuzione del costo del denaro per le banche, e conseguentemente una pesante riduzione dei tassi attivi applicati alla clientela. Per quanto concerne invece le commissioni attive applicate per i servizi legati alla concessione del credito, come il procedimento di istruttoria pre-valutativa, esse hanno subito un'importante contrazione, sia per la forte competizione interna al settore, sia per la minaccia di nuovi entranti, soprattutto enti non bancari, che si stanno specializzando sul *money lendig* e su altri servizi fino ad oggi forniti esclusivamente da istituzioni finanziarie.

1.4.2 Non-performing exposures

A partire dalla crisi finanziaria, sono aumentate in maniera considerevole le esposizioni "non performing", cioè le posizioni scadute/sconfinanti, le inadempienze probabili e le sofferenze. Nel caso italiano, le sofferenze al netto delle svalutazioni a fine ottobre 2016 si collocano a 85,5 miliardi di euro, pari al 4,80% in rapporto agli impieghi (4,85% nello stesso periodo dell'anno precedente). Ciò ha avuto un impatto negativo in diverse forme: sia in termini di interessi non pagati sui mutui, sia in termini di necessità di aumentare gli accantonamenti a fronte del rischio di perdite su crediti, sia per il riconoscimento di perdite su posizioni cedute o ristrutturate.

1.4.3 Rapporto tra i costi operativi e l'utile

Tale rapporto, nel sistema bancario post 2008, è cresciuto, attestandosi nel 2016 attorno al 60%. Se da una parte le principali voci di reddito, marginalità da interesse e

commissioni, sono difficili da mantenere elevate a causa delle condizioni descritte in precedenza (politica economica espansiva e competizione), dal lato dei costi gli istituti di credito hanno assistito alla necessità di aumentare le spese dovute all'adeguamento dei sistemi informativi, agli investimenti in nuove tecnologie per competere con i nuovi entranti, alle richieste del regolatore in termini di maggiori accantonamenti a fronte dei rischi su crediti.

1.4.4 Nuovi requisiti di capitale

All'indomani della crisi finanziaria, vi è stata la graduale imposizione, da parte del regolatore centrale, di maggiori requisiti di capitale e di liquidità per gli istituti di credito, e al contempo vi sono state pesanti imposizioni dal punto di vista degli asset da detenere, con la necessità per gli istituti di detenere un certo quantitativo di attività sicure e liquide, ma estremamente poco profittevoli, e di limitare la detenzione di attività con rendimenti maggiori ma più rischiose.

1.4.5 Perdita di fiducia nel sistema bancario

È evidente che a partire dalla crisi finanziaria vi è stata una generalizzata perdita di fiducia nei confronti del sistema bancario, che è stato in parte ritenuto responsabile della grande recessione. Interessante, a questo proposito, è un'indagine fatta da Capgemini6 nel 2016, in cui sono stati intervistati circa 16000 consumatori in 32 paesi. I dati emersi dal sondaggio hanno evidenziato uno scenario preoccupante per quanto concerne la fiducia dei consumatori nella propria banca: sembra infatti che solo il 55% degli intervistati sia disposto a rimanere cliente della propria banca nei prossimi 6 mesi; solo il 38,4% consiglierebbe la propria banca a un amico; infine, solo il 15,9% degli intervistati acquisterebbe altri "prodotti" dalla propria banca.

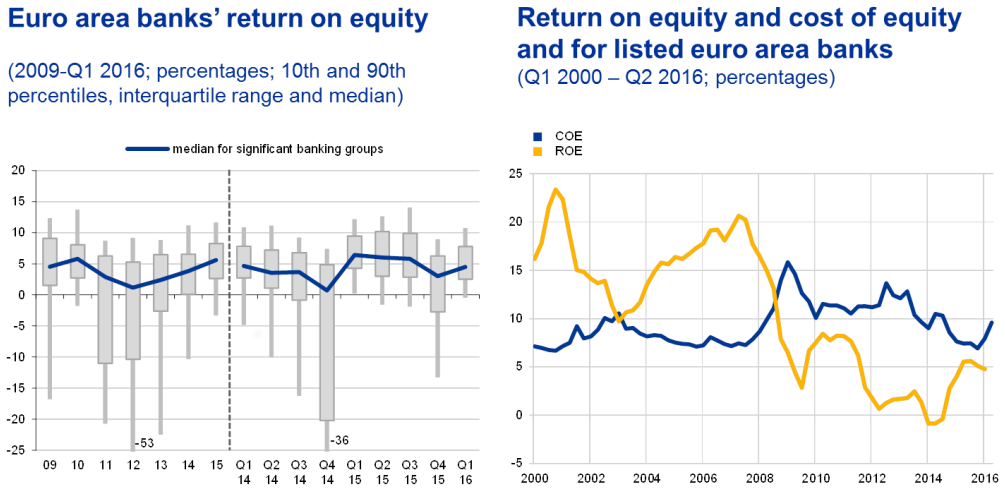

Figura 6: ROE e costo del capitale per le banche quotate dell'area euro[5].

[5] Discorso alla Banca Centrale Europea del 7 luglio 2016 tenuto dal vice-presidente della BCE Vìtor Constancio: "Challenges for the European banking industry".

Capitolo 2 – Payment Services Directive 1

In questo capitolo verranno analizzate le motivazioni che hanno portato all'approvazione e alla conseguente applicazione della Payment Services Directive del 2007, anche detta PSD1. Inoltre, si valuteranno gli impatti di quest'ultima sul panorama bancario europeo e, in particolare, su quello italiano. Infine, si illustreranno i punti lasciati scoperti dalla direttiva che hanno poi portato alla riformulazione di quest'ultima nelle vesti della PSD2.

2.1 Le origini della PSD1 e la SEPA

L'idea di una integrazione dei mercati finanziari europei accompagna l'UE da tempo: nel 1999, con l'adozione dell'Euro, la Banca Europea sostenne che un'unione monetaria avrebbe dovuto avere anche una singola area di pagamento. Il raggiungimento di un mercato efficiente per i servizi di pagamento avrebbe rappresentato un vantaggio innegabile per il consumatore, il quale avrebbe potuto godere di una maggior tutela e protezione, usufruendo al tempo stesso di un servizio più veloce e sottoposto a regole omogenee per tutti i Paesi appartenenti all'UE. Tuttavia, le svariate controversie sorte tra i membri dell'UE hanno portato tale provvedimento a slittare più volte, fino al 2007, anno dell'adozione del Payment Services Directive. Precedentemente ogni Stato Membro aveva sviluppato il proprio sistema di pagamenti in base a regole e strumenti definiti in relazione alle specifiche esigenze riscontrate. L'adozione della singola area di pagamento europea (SEPA - Single European Payment Area) ha portato queste differenze a scomparire gradualmente, sostituendo gli strumenti di pagamento nazionali con nuovi strumenti armonizzati a livello europeo: il nuovo mercato domestico non è più la singola nazione, bensì la SEPA stessa.

L'obiettivo è la creazione di una *singola area di pagamento*:

- che permetta a cittadini e imprese di compiere pagamenti *cross-border* in modo facile e sicuro come i pagamenti eseguiti nei loro stessi paesi;
- dove i pagamenti *cross-border* sono soggetti agli stessi addebiti di quelli domestici.

Dopo l'introduzione dell'euro, la Commissione europea, per superare le barriere esistenti all'integrazione dei mercati dei pagamenti, ha emanato un Regolamento che imponeva agli intermediari di applicare sui bonifici transfrontalieri al dettaglio in euro commissioni uguali a quelle dei bonifici domestici, e ha avviato i lavori per definire un quadro giuridico unitario per i pagamenti in euro. Nello stesso periodo, l'Eurosistema ha rafforzato il proprio ruolo di catalizzatore del cambiamento e di coordinamento delle iniziative del mercato, accrescendo i rapporti con i rappresentanti dei prestatori e degli utilizzatori dei servizi di pagamento. In risposta all'esigenza di assicurare meccanismi decisionali efficaci, in grado di superare le difficoltà di coordinamento, nel 2002 l'industria bancaria europea ha creato il Consiglio Europeo per i pagamenti (European Payments Council - EPC), responsabile della realizzazione di un'area unica per i pagamenti in euro (Single Euro Payments Area – SEPA). Il progetto SEPA prevedeva interventi sui singoli strumenti (standard tecnici e legali, definizione degli schemi di pagamento, procedure tecniche) e la creazione di infrastrutture europee per lo scambio e la compensazione dei pagamenti al dettaglio. Negli anni successivi l'EPC ha definito gli standard di riferimento per gli strumenti di pagamento armonizzati. Rispetto ai corrispondenti servizi domestici, questi nuovi strumenti sono caratterizzati dalla necessità di utilizzare l'IBAN (International Bank Account Number), l'identificativo del conto sul quale addebitare o accreditare il pagamento, e lo standard ISO 20022 XML. Le banche europee offrono i servizi SEPA a partire dal gennaio 2008 per quanto riguarda il bonifico, dal novembre 2009 per l'addebito diretto.

Per dare impulso alla migrazione ai nuovi strumenti di pagamento armonizzati, nel 2009 la Commissione europea ha definito una *roadmap* della SEPA, sottolineando la necessità di definire fasi di avanzamento del progetto chiare e precise nei tempi. Le difficoltà di realizzazione del progetto hanno tuttavia indotto la Commissione a fissare un termine ultimo per la migrazione agli strumenti SEPA, trasformandola da un progetto gestito dal mercato a uno guidato dalle istituzioni. Il Regolamento cosiddetto end-date ha fissato la data ultima per la migrazione ai SCT e SDD al 1° febbraio 2014 per i paesi dell'Area Euro e al 31 ottobre 2016 per i paesi non Area Euro, chiedendo agli stati membri di individuare delle "autorità competenti" nazionali responsabili per la migrazione. Un successivo Regolamento ha previsto un periodo di transizione di sei mesi (fino al 1° agosto 2014), durante il quale i pagamenti in formato domestico sono stati accettati senza

l'applicazione di sanzioni, pur restando pienamente confermata la data del 1° febbraio 2014 per il completamento della migrazione alla SEPA.

L'UE ha compiuto il primo passo concreto per il conseguimento di questi obiettivi nel 2007, con l'adozione del first ***Payment Services Directive (PSD1)***. La direttiva ha stabilito le stesse regole per tutti i pagamenti dell'European Economic Area (Unione Europea, Islanda, Norvegia e Liechtnenstein) coprendo tutti i tipi di pagamenti elettronici e *non-cash* come bonifici, addebiti diretti, pagamenti con carta e pagamenti mobile e online. La direttiva ha stabilito le regole riguardo le informazioni che i fornitori del servizio di pagamento devono fornire ai consumatori. Inoltre, ha anche definito i diritti e le obbligazioni connesse all'utilizzo dei servizi di pagamento. La PSD1 introduce una nuova categoria di fornitori di servizi di pagamento alternativa alle banche, incrementando la concorrenza e ampliando la scelta del consumatore. Infine, punto più importante, la PSD1 ha permesso di stabilire delle solide fondamenta per muovere i primi passi verso la definizione e attuazione della SEPA.

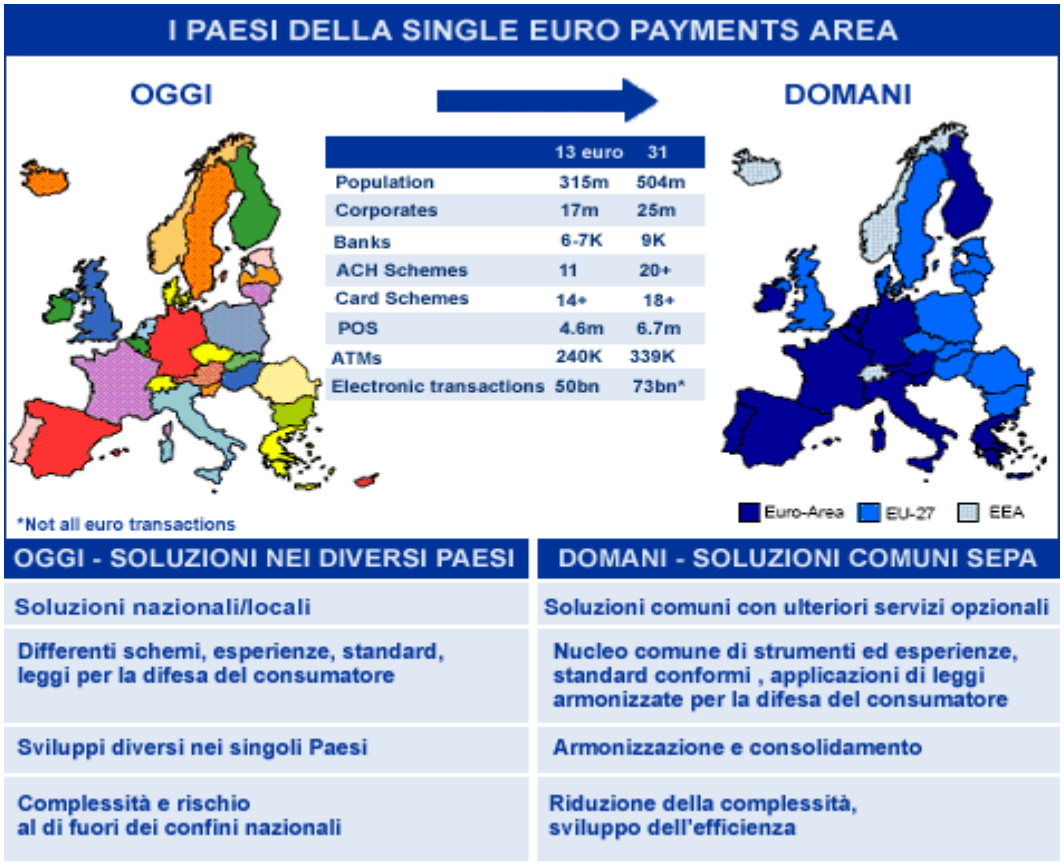

Figura 7: Le modifiche apportate dall'adozione della SEPA.

La PSD1 condivide con la SEPA gli obiettivi di favorire l'innovazione e la concorrenza nell'offerta dei servizi di pagamento, fissando regole armonizzate a livello europeo per l'esecuzione dei pagamenti più efficienti - bonifici, addebiti diretti, carte di pagamento – rispetto a quelli cartacei (contante e assegni) e introducendo una nuova figura di intermediario finanziario specializzato nell'offerta di servizi di pagamento (l'istituto di pagamento) in concorrenza con le banche. La Direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n.11 del 27 gennaio 2010; la Banca d'Italia ha emanato un Provvedimento di attuazione del titolo II del menzionato decreto legislativo relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti).

In Italia il ruolo di autorità competente per la migrazione alla SEPA è stato affidato alla Banca d'Italia, la quale si è altresì impegnata in un'ampia e diffusa azione divulgativa per favorire l'assimilazione delle novità da introdurre sia attraverso pubblicazioni sia attraverso incontri con tutte le parti interessate (prestatori di servizi di pagamento, infrastrutture, Pubblica Amministrazione, imprese e consumatori).

La realizzazione della SEPA costituisce un'importante opportunità di innovazione e di efficienza anche per la Pubblica Amministrazione italiana. Il ricorso a strumenti elettronici può infatti promuovere l'automazione dei processi amministrativi di bilancio e delle procedure di spesa. Sono questi gli obiettivi anche dell'Agenda Digitale Italiana (ADI), che prevede, tra l'altro, l'alfabetizzazione informatica della popolazione (ad esempio attraverso la diffusione di strumenti elettronici di pagamento), la digitalizzazione dei rapporti della PA con imprese e cittadini, la carta d'identità elettronica e l'accesso in forma elettronica ai servizi sanitari. Questa iniziativa rispecchia i contenuti dell'Agenda Digitale Europea, promossa dalla Commissione europea, che "mira a sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire innovazione, crescita economica e progresso". Nella stessa direzione punta anche la riforma dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, che impone alla PA di accettare pagamenti elettronici.

2.2 La Payment Services Directive 1

La Payment Services Directive (PSD1, Directive 2007/64/EC) è una Direttiva dell'UE, ratificata dalla Commissione Europea al fine di regolare i servizi di pagamento e i fornitori

dei servizi di pagamento appartenenti all'Unione Europea e all'Area Economica Europea (EEA). Il testo finale della PSD1 è entrato in vigore il 25 dicembre 2007 ed è stato adottato e trasposto nella legislazione nazionale da tutti i membri EU e EEA entro il 1° novembre 2009. Obiettivo della Direttiva è di incrementare la competizione pan-europea, aprire la partecipazione al settore dei pagamenti anche alle non-banche e fornire pari condizioni tramite l'armonizzazione della tutela del consumatore e dei diritti e degli obblighi per gli utenti e i fornitori dei servizi di pagamento.

La PSD1 contiene due macro-sezioni principali:

1. le "*regole del mercato*" descrivono quale tipo di organizzazione può provvedere a fornire i servizi di pagamento. Oltre alle istituzioni di credito (come le banche) e a determinate autorità (le banche centrali, i corpi governativi), la PSD menziona anche gli istituti di moneta elettronica (EMI), creati dalla direttiva E-Money nel 2000. Inoltre, viene creata la nuova categoria di "istituzioni di pagamento" (IP) con le proprie regole di regime prudenziale. Le organizzazioni che non sono né delle istituzioni di credito né EMI possono fare richiesta per un'autorizzazione come istituzioni di pagamento se posseggono un certo capitale e soddisfano determinati requisiti di *risk management*.

2. le "*regole di condotta aziendale*" specificano quale trasparenza di informazione devono provvedere le istituzioni dei servizi di pagamento, includendo qualsiasi addebito, tasso di cambio, riferimento alla transazione e tempo massimo di esecuzione. Inoltre, tali regole stipulano i diritti e le obbligazioni sia per il fornitore del servizio di pagamento che per gli utenti, come autorizzare ed eseguire le transazioni, affidabilità in caso di utilizzo non autorizzato degli strumenti di pagamento, rimborso dei pagamenti, ordini di revoca dei pagamenti e datazione dei pagamenti.

Inoltre, ogni paese deve scegliere una "autorità competente" per la supervisione prudenziale dei PI e per monitorare la conformità con le regole di condotta aziendale, come trasposto nella legislazione nazionale.

Dalla sua entrata in vigore, la Direttiva ha fornito i seguenti benefici:

- per gli ***utenti*** (maggiormente consumatori) l'aumento della concorrenza ha spinto i prezzi offerti dai fornitori dei servizi di pagamento verso il costo marginale,

verificando la condizione di concorrenza perfetta e massimizzando il surplus del consumatore. Inoltre, l'accesso più facile ad un maggior numero di informazioni ha permesso di ridurre l'asimmetria informativa, aumentando il potere contrattuale dei clienti. Infine, la riduzione dei tempi di esecuzione delle operazioni (i pagamenti sono solitamente accreditati entro il giorno successivo) ha indubbiamente rappresentato un altro elemento a favore dei consumatori;

- per i ***fornitori dei servizi di pagamento***, l'aumento della sicurezza e l'abbassamento delle barriere in ingresso, congenitamente all'aumento dell'efficienza del mercato e all'abbassamento dei costi operativi ha reso più conveniente l'ingresso nel settore e ha permesso il raggiungimento di economie di scala. Inoltre, l'introduzione della direttiva ha reso più efficace la supervisione delle transazioni e ha favorito l'innovazione dei servizi di pagamento;

- per il ***mercato dei servizi di pagamento***, la direttiva ha favorito le transazioni cross-border, offrendo parità di condizioni e livellando il terreno di gioco per tutti i competitor del mercato. Inoltre, ha permesso l'aumento della trasparenza, diminuendo l'asimmetria informativa tra competitor e aumentando la concorrenza del mercato, a favore della crescita di quest'ultimo.

2.3 Studio sull'impatto della PSD1

Uno studio sull'impatto della PSD1 è stato effettuato nel 2013 al fine di verificare se gli obiettivi originariamente prefissati fossero stati raggiunti. Lo studio si basa su quattro risorse informative: il testo legale della PSD1, le corrispondenti leggi nazionali, le statistiche ufficiali sui servizi di pagamento e le risposte ottenute da interviste a stakeholder chiave. I testi legali sono necessari al fine di contestualizzare correttamente le statistiche e i risultati ottenuti dai questionari. È necessario sottolineare che questo studio presenta dei limiti legati soprattutto al fatto che è stato condotto dopo un periodo di tempo relativamente breve (2.5 anni) rispetto all'entrata in vigore a pieno regime della PSD1. Di conseguenza, alcuni effetti potrebbero essersi manifestati successivamente rispetto a quanto scritto. Inoltre, lo studio fa uso di statistiche ufficiali, ma essendo queste disponibili solo in modo limitato, il focus è stato su un approccio qualitativo organizzato tramite la conoscenza di esperti di business.

Le misure chiave della PSD1 sono: assicurare un livello minimo del servizio di pagamento al fine di incrementare l'utilizzo di servizi di pagamento efficienti, estendere il raggio dei fornitori dei servizi di pagamento per stimolare la competizione e armonizzare i servizi di pagamento per consentire la loro comparabilità e agevolare i pagamenti cross-border. In termini pratici, la PSD1 ha perseguito questi obiettivi di alto livello introducendo nuove tipologie di istituzioni finanziarie e assicurando l'accesso non discriminato ai sistemi di pagamento non designati, stabilendo dei tempi di esecuzione brevi e ben definiti, fornendo la responsabilità end-to-end, assicurando all'utente la trasparenza dei costi del servizio di pagamento, stabilendo una distribuzione equa dell'onere derivante da transazioni non autorizzate tra l'utente e il fornitore e, infine, armonizzando i requisiti informativi e contrattuali.

2.3.1 Addebiti e commissioni

Uno degli obiettivi del PSD era rafforzare la concorrenza nel mercato dei servizi di pagamento e aumentare l'efficienza della fornitura di servizi di pagamento. Sfortunatamente, i dati quantitativi sul costo di produzione dei servizi di pagamento da parte dei vari fornitori di servizi di pagamento sono quasi inesistenti e solo le parti interessate hanno fornito informazioni qualitative nelle loro ripubblicazioni ai vari sondaggi. Nel complesso, sembra che per la maggior parte dei fornitori di servizi di pagamento i costi siano rimasti gli stessi. I pochi che hanno visto cambiamenti sono stati divisi tra gli intervistati che hanno riportato un aumento e quelli che hanno notato una riduzione dei costi.

Un confronto tra il livello delle commissioni e degli oneri prevalenti nel 2012 con quelli riportati negli studi precedenti degli anni precedenti mostra che, in generale, le commissioni per i bonifici nazionali e transfrontalieri sono diminuite, se ci si concentra sui trasferimenti avviati su canali di home-banking. Per i trasferimenti over-the-counter, il quadro è mescolato con commissioni effettivamente più elevate nel 2012 rispetto al 2005 in alcuni paesi. Nel caso di prelievi presso gli sportelli automatici utilizzando una carta di debito, le commissioni non sono cambiate molto dal 2005 al 2012, sebbene vi siano differenze tra gli Stati membri.

Le organizzazioni di consumatori hanno osservato che le pari commissioni per i pagamenti transfrontalieri in valute nazionali in euro in paesi al di fuori dell'area dell'euro avrebbero benefici per molti consumatori dell'UE. La Svezia ha già attuato una simile compensazione

delle tasse per i pagamenti transfrontalieri e la Romania ha annunciato tale politica, ma non era ancora stata attuata al momento della realizzazione di questo studio. Sebbene i vantaggi diretti di una maggiore armonizzazione e dell'uguaglianza delle tasse siano evidenti, in Svezia non vi sono dati che forniscano prove attendibili su tale questione. L'associazione bancaria svedese ha sottolineato che la nuova norma era già pratica comune prima dell'entrata in vigore della direttiva.

Al momento dello studio, il modello di utilizzo nell'UE-27 era misto. Nell'area dell'euro, il 13% di tutti i fornitori di transazioni transfrontaliere superiori a 50.000 EUR ha utilizzato oneri ad valorem e nella zona non euro tale cifra era del 52%. Per i prelievi da bancomat con carta di debito, l'indagine su commissioni e spese mostra che il 23% dei prestatori di servizi di pagamento nell'area dell'euro e il 40% nell'area non appartenente all'area dell'euro ha utilizzato addebiti ad valorem. Infine, nel caso delle carte di credito, le cifre sono rispettivamente del 43% e del 79% nell'area dell'euro e nell'area non dell'euro. Mentre in linea di principio una struttura a tariffa fissa può essere più appropriata perché il costo di effettuare un pagamento è ampiamente fisso, non è ovvio che il passaggio a una struttura a tariffa fissa sarebbe necessariamente vantaggioso per gli utenti dei servizi di pagamento che effettuano principalmente pagamenti di valore relativamente piccolo. Ad esempio, se, in seguito all'introduzione di una commissione forfettaria, i fornitori di servizi di pagamento mirano a mantenere invariati i ricavi generati da una commissione ad valorem, aumenterebbero in modo significativo il costo dei servizi di pagamento per gli utenti che effettuano piccoli pagamenti e avvantaggiano quelli che effettuano pagamenti di grandi dimensioni. In pratica, tuttavia, i costi per i consumatori degli oneri ad valorem sono elevati per una varietà di operazioni di pagamento diverse dai piccoli bonifici.

Quattordici Stati membri che rappresentavano circa la metà della popolazione dell'UE avevano vietato del tutto l'applicazione della sovrattassa per l'uso di strumenti di pagamento specifici. La Danimarca, invece, lo consentiva per l'utilizzo di carte di credito ma non per l'uso di carte di debito. Al contrario, dodici altri Stati membri che rappresentavano la restante metà, tra cui Germania, Regno Unito, Spagna e Polonia, non hanno imposto restrizioni ai supplementi. I supplementi possono talvolta rappresentare un reddito aggiuntivo per i beneficiari se addebitano una commissione aggiuntiva oltre al costo che devono affrontare quando le carte di credito vengono utilizzate dal pagatore.

Studi sul costo di vari strumenti di pagamento hanno mostrato che gli strumenti senza contanti, in particolare le carte di debito, erano spesso la forma più economica di uno strumento di pagamento. Tuttavia, i dati disponibili sull'uso di diversi strumenti di pagamento in diversi Stati membri non hanno mostrato in modo inequivocabile che i divieti generali sui supplementi sull'uso delle carte abbiano effettivamente ridotto l'utilizzo di contanti.

L'articolo 19 della Direttiva 2011/83 / UE (CRD) sui diritti dei consumatori, che è stato recepito nella legislazione nazionale entro il 13 dicembre 2013, impedisce agli operatori commerciali di "addebitare ai consumatori, in relazione all'uso di un determinato mezzo di pagamento, commissioni che eccedono il costo sostenuto dal commerciante per l'uso di tali mezzi". Tuttavia, molte parti interessate ritenevano che il CRD non fosse uno strumento efficace per limitare i supplementi in quanto risultava di difficile applicazione. Infatti, il problema principale nasceva con l'effettiva quantificazione dei costi effettivamente sostenuti dai commercianti quando accettano pagamenti con carte, i quali possono risultare molto complessi e difficili da valutare. Nel complesso, un approccio come quello adottato in Danimarca, che vietava i supplementi sull'uso della carta di debito nazionale ma non per le carte di credito, ha permesso di raggiungere un buon equilibrio tra protezione dei consumatori e incoraggiamento dei pagamenti senza contanti.

2.3.2 Scope

2.3.2.1 Transazioni ad una gamba

La PSD tratta distintamente le transazioni definite "a due gambe" (sia il pagatore che il beneficiario sono entrambi locati all'interno dell'Unione Europea) e quelle "a una gamba" (solo uno dei due è locato all'interno dell'Unione Europea). Le norme fondamentali sulla PSD si applicano solo ai pagamenti in cui entrambi i fornitori finali si trovano nella EEA ed effettuano transazioni nella valuta di uno stato della EEA.

Per gli utenti ciò significava che le misure protettive della PSD non si applicavano ogni volta che veniva utilizzata una valuta non EEA (ad esempio il dollaro USA) e ogni volta che uno dei fornitori finali si trovava al di fuori del EEA (ad esempio trasferimento di credito in Svizzera). I consumatori erano quindi privati della protezione relativa a informazioni, esecuzione delle transazioni, addebiti e responsabilità. Tuttavia, questa protezione risultava necessaria soprattutto per le transazioni ad una gamba e per le valute non EEA,

dato che le transazioni extra EEA effettuate dai consumatori erano generalmente rimesse in contanti da parte dei gruppi sociali più vulnerabili. Inoltre, sarebbe stato necessario prendere in considerazione anche il fatto che le rimesse extra-UE sono tre volte il valore delle rimesse all'interno dell'UE. I consumatori si sentivano quindi svantaggiati dalla portata limitata della PSD.

I fornitori non risultavano svantaggiati dalla limitazione della PSD al principio delle due gambe e alle valute EEA. Per quanto riguarda l'infrastruttura IT e le procedure generali, le transazioni a una gamba erano gestite dai fornitori allo stesso modo e con gli stessi strumenti delle transazioni PSD. Le differenze visibili agli utenti erano infatti limitate ad aree specifiche che includevano i tempi di esecuzione, gli addebiti e le responsabilità. Tuttavia, tali aree risultavano cruciali per le prestazioni dei fornitori in termini di redditività e rischio, il che rendeva i fornitori riluttanti a estendere volontariamente l'applicazione della PSD alle transazioni a una gamba e ancora più restii verso l'estensione a qualsiasi valuta.

Per quanto riguarda la reale e completa capacità dei fornitori di gestire le transazioni a una gamba in qualsiasi valuta ai sensi degli standard PSD, il risultato del sondaggio mostrava che i fornitori non erano uniformemente e fermamente contrari a mettere le transazioni a una gamba in qualsiasi valuta sotto lo stesso ombrello di transazioni PSD esistenti. Nell'indagine presso gli enti creditizi, ben due terzi delle istituzioni creditizie e delle associazioni creditizie non avevano espresso alcuna opinione sull'impatto della potenziale estensione del campo di applicazione della PSD.

La conclusione della valutazione era che un ampliamento del campo di applicazione della PSD almeno alle transazioni all'interno della EEA per tutte le transazioni di pagamento in valuta domestica sarebbe potuto essere possibile con molta attenzione. Inoltre, una estensione dei benefici della PSD a tutte le transazioni ad una gamba avrebbe generato effetti positivi.

Tuttavia, un'estensione generale delle norme esistenti alle transazioni a una gamba e / o a tutte le valute, come proposto da una serie di associazioni di consumatori e autorità competenti, era considerata una sfida difficile per i fornitori, data la frammentazione del mercato dei pagamenti globali. Di conseguenza, era previsto un impatto negativo sulle prestazioni dei fornitori a causa della mancanza di esecutività del livello di servizio di PSD nei confronti di fornitori non EEA, mentre la loro partecipazione era indispensabile per

gestire pagamenti extra EEA. Allo stesso tempo, le modifiche probabilmente non sarebbero andate a beneficio della maggior parte degli utenti. Infatti, anche per questo gruppo il vantaggio risultava quantomeno discutibile.

Una questione fondamentale che deve essere presa in considerazione è che, a seguito dell'estensione incondizionata della PSD, un numero considerevole di piccoli fornitori avrebbe potuto cessare di offrire transazioni a una o tutte le valute a danno dei propri clienti. Ciò era stato dedotto dagli sviluppi osservati a seguito dell'emanazione di norme sulla parità di prezzo dei pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro: un certo numero di fornitori aveva cessato di offrire l'avvio del trasferimento di credito transfrontaliero attraverso canali internet.

2.3.2.2 Pagamenti di basso valore

Nonostante la proliferazione di transazioni di basso valore, i fornitori non erano desiderosi di implementare servizi di pagamento in base alle regole attenuate. La progettazione di deroghe di basso valore promuoveva strumenti di pagamento a scopo unico che, però, non risultavano essere favoriti dagli utenti. L'impatto complessivo delle deroghe di basso valore è giudicato molto limitato in generale. Il margine di miglioramento includeva la possibilità di "rendere disponibili" le informazioni richieste anziché imporre la fornitura attiva delle informazioni e rinunciare di conseguenza alla necessità di concordare deroghe con l'utente. A questa mossa occorreva accompagnare delle condizioni preliminari uniformi per l'utilizzo del regime modificato.

Le regole per i pagamenti di basso valore non promuovevano la crescita di soluzioni innovative, compresi i pagamenti elettronici (online, mobile). La ragione principale di ciò è che il regime di basso valore competeva con l'esenzione per gli strumenti di pagamento ad accettazione limitata e per i servizi di pagamento forniti dagli operatori di rete.

Il regime dei pagamenti di scarso valore perdeva così di significato perché comportava l'obbligo di ottenere una licenza e di rispettare comunque i requisiti della PSD, a diffrenza della piena libertà offerta dalle esenzioni.

La PSD avrebbe tratto notevoli benefici dall'armonizzazione di tutte le misure volte a promuovere servizi di pagamento semplificati incentrati su pagamenti di basso valore. In caso contrario, lo sviluppo di modalità di pagamento standardizzate innovative avrebbe incontrato ostacoli notevoli.

2.3.2.3 Pagamento classico e prepagato

In assenza di una chiara linea di demarcazione tra i servizi di pagamento classici e i servizi di pagamento basati sulla moneta elettronica, i fornitori, in linea di principio, affrontavano notevoli rischi di conformità. In pratica, tuttavia, erano liberi di progettare un servizio di pagamento al dettaglio per entrambe le metodologie.

Nel complesso, l'impatto delle somiglianze tra pagamento classico e pagamenti con moneta elettronica, unitamente alla coesistenza di requisiti giuridici sostanzialmente diversi, risultava essere negativo. Solo gli enti creditizi non si sono schierati con l'unanimità nell'identificare un impatto negativo. Ciò può tuttavia essere ragionevolmente attribuito al fatto che tali enti creditizi sono autorizzati a fornire tutti i servizi di pagamento, semplificando la gestione di regimi divergenti.

Nel complesso, le parti interessate suggerivano la fusione di entrambi i regimi. In base a un regime armonizzato, un fornitore può fornire in un'unica autorizzazione tutti i servizi di pagamento, ad eccezione dell'accettazione dei depositi. Nel caso fosse stato necessario, si sarebbero potute applicare misure specifiche servizi di pagamento prefinanziati e ai fondi prepagati depositati presso il fornitore.

Indipendentemente dalla decisione relativa a una possibile fusione tra PSD e EMD II, tutti i servizi relativi alla moneta elettronica (strumenti e conti prefinanziati, comprese carte prepagate, denaro virtuale, servizi di conversione) dovevano essere strettamente integrati con i servizi di pagamento. Di particolar importanza risultava assicurare la coerenza per quanto riguarda le esenzioni, le norme per i pagamenti di basso valore e il regime di riciclaggio di denaro.

2.3.2.4 Microimprese

Le misure di protezione dei clienti della PSD si applicavano solo ai consumatori nel senso che non possono essere derogate contrattualmente. Gli altri utenti beneficiavano dell'applicazione incondizionata della PSD solo per quanto riguarda alcune misure di salvaguardia tra cui i tempi di esecuzione, il principio di non detrazione, la distribuzione delle spese, l'autorizzazione delle operazioni di pagamento, il rifiuto degli ordini di pagamento, il blocco degli strumenti. La PSD offriva agli Stati membri la possibilità di considerare le microimprese equivalenti ai consumatori. Le microimprese, tuttavia, sembravano fortemente insoddisfatte di non poter accedere a servizi orientati al

business. Ciò è principalmente attribuibile al fatto che la categoria di microimprese include le imprese che hanno un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e il cui fatturato annuo, o totale all'attivo dello Stato Patrimoniale non supera i 2 milioni di euro. Tali microimprese non erano più comparabili a delle aziende individuali, le quali invece richiedono una protezione paragonabile a quella offerta ai consumatori.

Negli Stati Membri in cui i fornitori erano soggetti all'obbligo di trattare le microimprese come consumatori, si segnalavano difficoltà e inefficienze sostanziali. Tali difficoltà sono sia molto basilari, come la capacità di identificare e monitorare lo stato di una microimpresa, sia più complesse, come il trattamento differenziato di una microimpresa da parte di un fornitore quando la microimpresa utilizza altri servizi finanziari.

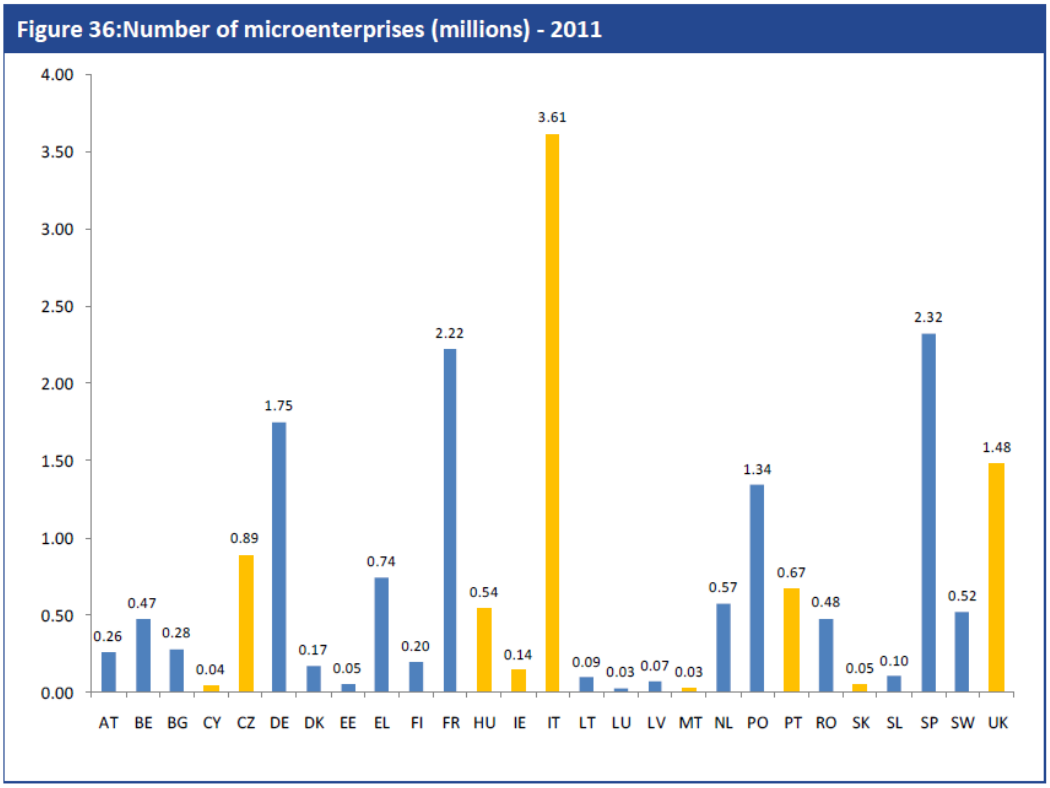

Figura 8: La distribuzione delle microimprese in Europa nel 2011.[6]

[6] Fonte: Ecorys (2012).

2.3.3 Accesso, struttura e regole prudenziali del mercato

2.3.3.1 Impatto sulla concorrenza del regime di licenze PSD per gli istituti di pagamento

Un'analisi della data di registrazione delle API nel loro registro nazionale delle imprese mostra che oltre l'85% delle attuali API esisteva prima del 2008. Tra le API la valutazione sull'aumento della concorrenza dall'adozione del PSD è stata mista. Oltre alle nuove regole per le transazioni di pagamento (tempi di esecuzione, informazioni, opzione SHA) non vi era un chiaro impatto positivo o negativo per le nuove API attraverso il regime delle licenze, mentre il *passporting* è stato più spesso utilizzato dalle API esistenti per offrire i loro servizi in altri Stati membri. I prestatori di servizi di pagamento, in particolare le API, non hanno notato la necessità di modificare il regime di licenze stesso. Reclami concreti in relazione a nuovi prestatori di servizi di pagamento non sono stati segnalati né dalle associazioni dei consumatori né dalle commissioni di reclamo. Sulla base del presupposto che il regime di *passporting* per le API stava attraversando una concorrenza maggiore rispetto all'ingresso sul mercato di nuove API, in questa fase non risultava essere necessario modificare il regime di licenze del PSD.

2.3.3.2 Accesso ai sistemi di pagamento

Sebbene finora nessuna API si sia lamentata con le autorità competenti interessate della mancanza di accesso a un sistema di pagamento, le risposte della maggior parte delle API alla consultazione sul Libro verde CE "Verso un mercato europeo integrato per i pagamenti con carta, Internet e dispositivi mobili" mostrava chiaramente che queste API erano seriamente preoccupate per la disparità di condizioni e per i costi più elevati delle attività commerciali che dovevano affrontare rispetto agli enti creditizi a causa della mancata possibilità di accedere direttamente ai sistemi di pagamento.

Al fine di garantire parità di condizioni nel mercato dei servizi di pagamento, sarebbe stato utile esaminare ulteriormente come e in base a quali condizioni normative, precauzionali e di gestione dei rischi, gli istituti di pagamento potessero avere accesso ai sistemi di pagamento, compresi quelli designati sistemi di pagamento al dettaglio. Per raggiungere condizioni di parità, era necessario l'accesso ai sistemi di pagamento al dettaglio designati.

Detto questo, l'accesso a un sistema di pagamento risultava essere meno preoccupante per molte delle API più piccole. Per tali API, l'accesso a un conto bancario a fini operativi (ovvero un proprio conto) e la gestione di tale conto era una questione più importante.

Tale accesso è stato considerato problematico da numerosi istituti di pagamento e in alcuni casi fungeva da freno alla disposizione transfrontaliera.

2.3.4 Trasparenza

La PSD ha anche migliorato la trasparenza per i consumatori attraverso i suoi requisiti di informazione per i fornitori di servizi di pagamento (tempo di esecuzione, commissioni) e ha rafforzato i diritti e gli obblighi legati ai servizi di pagamento (tempi di esecuzione più brevi, diritti di rimborso, responsabilità dei consumatori e istituti di pagamento). Un vantaggio molto tangibile è che ora i pagamenti vengono effettuati facilmente in tutta l'UE e molto più rapidamente (i pagamenti vengono generalmente accreditati sul conto del destinatario dei pagamenti entro il giorno successivo). La direttiva sui servizi di pagamento ha affrontato la trasparenza delle commissioni garantendo che un consumatore riceva tutti i termini e le condizioni collegati ai servizi di pagamento in termini di esecuzione del pagamento, possibilità di rimborso in caso di pagamenti illeciti, mentre le proposte nella direttiva sui conti di pagamento sono servizi collegati a un conto di pagamento (come ad esempio la commissione annuale per una carta di debito o di credito) e altri aspetti separati dei servizi e delle commissioni di pagamento, come il modo in cui queste informazioni vengono fornite ai consumatori. La proposta della direttiva sui conti di pagamento affronta anche questioni aggiuntive, come la procedura per il trasferimento di conto e la questione di garantire l'accesso a un conto di base per tutti i consumatori legalmente residenti nell'Unione.

2.3.5 Diritti e obblighi

Oltre ai diritti di rimborso applicabili alle operazioni autorizzate, la PSD prevede l'esistenza di un diritto di rimborso in relazione alle operazioni non autorizzate. Il principio del rimborso immediato su tutte le transazioni non autorizzate si applica incondizionatamente a tutti gli utenti. Nel caso di uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o di uno strumento di pagamento sottratto indebitamente, la responsabilità dell'utente è limitata a 150 euro. Una volta notificato lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita, l'utente non incorre in ulteriori responsabilità e rimane responsabile solo se è stato gravemente negligente o ha agito in modo fraudolento. Il rimborso immediato in caso di transazioni non autorizzate è strettamente dipendente

dalla responsabilità del consumatore e dall'interpretazione della nozione di "colpa grave". La PSD vuol far sì che i consumatori affrontino lo stesso standard di responsabilità limitata in tutti gli Stati membri, come nel caso dei tempi di esecuzione. Inoltre, i consumatori beneficiano di una maggiore protezione riguardo all'attribuzione della responsabilità per operazioni di pagamento non autorizzate.

Ai sensi della PSD, i consumatori possono, entro un periodo di 8 settimane, richiedere un rimborso completo per una transazione di pagamento autorizzata avviata da un beneficiario se la transazione è stata effettuata senza specificare un importo esatto e l'importo addebitato ha superato l'importo che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi. Il fornitore ha 10 giorni lavorativi per rimborsare o giustificare il proprio rifiuto al rimborso.

La PSD prevede vari limiti di tempo per l'esecuzione delle operazioni di pagamento. Un'operazione di pagamento avviata da un pagatore in euro all'interno della EEA e le transazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro interessato (comprese le transazioni che comportano la conversione di valuta tra tale valuta e l'euro) devono essere eseguite entro il giorno lavorativo successivo. L'esecuzione è intesa come accreditare i fondi sul conto del fornitore del beneficiario. È consentito un giorno lavorativo aggiuntivo per gli ordini di pagamento cartacei.

Altre operazioni di pagamento all'interno del SEE e in valuta SEE devono essere eseguite entro e non oltre il quarto giorno lavorativo.

La PSD prevede la responsabilità dei fornitori per la mancata o difettosa esecuzione delle operazioni di pagamento coperte dalla PSD. Questi includono la mancata esecuzione, l'esecuzione non dell'intero importo e l'esecuzione ritardata. La rettifica delle operazioni in uscita difettose che rientrano nell'ambito di applicazione della PSD avviene mediante il rimborso completo dell'importo della transazione non eseguita o difettosa e, ove applicabile, il ripristino dei fondi sul conto di pagamento addebitato, riportandolo nello stato in cui sarebbe stato se l'operazione di pagamento difettosa non fosse avvenuta.

2.5 Problemi irrisolti

Dopo l'entrata in vigore della PSD1 e la sua implementazione all'interno delle legislazioni nazionali, sono emerse nuove problematiche mentre altre sono rimaste irrisolte. Tali problematiche hanno imposto una riformulazione della direttiva che ha poi portato alla creazione della PSD2.

2.5.1 Portata geografica limitata

La PSD1 è stata creata da paesi europei ed era quindi applicata a quest'ultimi. I pagamenti da e verso i paesi al di fuori dell'Unione Europea risultavano ancora lenti e costosi comparati con quelli intra-europei. La direttiva era stata pensata anche per far fiorire la crescita economica e incrementare il welfare dei paesi europei, tuttavia parte di tale crescita economica dipende dall'attività economica dei paesi al di fuori dell'Unione stessa. La globalizzazione crescente, specialmente online, ha spinto l'Unione Europea ad allargare i suoi confini virtuali, vedendolo come il passo successivo per una ulteriore crescita economica.

2.5.2 Eterogeneità del mercato

La possibilità di incoraggiare o scoraggiare determinati metodi di pagamento, vigente con la PSD1, ha indubbiamente reso il mercato europeo più eterogeneo, ma contemporaneamente ha portato a maggiori frizioni sui pagamenti pan-europei: mentre un paese potrebbe aver scelto di promuovere i trasferimenti di debito diretti, l'altro potrebbe promuovere le transazioni con carta di credito. Tutto ciò rappresenta uno svantaggio per il consumatore, il quale si ritrova con l'onere di disporre di un numero esagerato di metodi di pagamento con relativo incremento dei costi e minore praticità.

2.5.3 Aumento del numero di fornitori di servizi di pagamento di terze parti

Dopo la rapida ascesa dei PI, è apparsa una nuova tipologia di PSP sul mercato, conosciuti come Third Party Payment Service Provider (TPP). I TPP semplificano gli acquisti online offrendo soluzioni di pagamento a basso costo sfruttando l'applicazione di home banking del cliente (previo suo consenso esplicito). Lo shopping online trae vantaggio dai TPP, i quali si interfacciano con un gran numero di banche, permettendo ai clienti di usufruire di un comodo metodo di pagamento unico. Dal momento che i TPP non gestiscono direttamente alcun tipo di patrimonio, la PSD1 non li considerava come dei PSP, mettendo

tale tipologia di fornitori di servizi di pagamento in una zona grigia non supervisionata. Questo implica che tutti i benefici della PSD1 precedentemente elencati non si applicano ai TPP.

Capitolo 3 – Payment Services Directive 2

3.1 Payment Services Directive 2

A gennaio 2018 è entrata in vigore la Directive (EU) 2015/2366 o PSD2, con l'obiettivo di rivoluzionare completamente il mondo dei servizi finanziari e aprire le porte del mercato bancario a nuovi soggetti come le Fintech (generalmente nuove imprese che erogano servizi finanziari attraverso le più avanzate tecnologie ICT). Con la direttiva Payment Services Directive 2 (PSD2) l'Unione Europea ha espresso le sue indicazioni sui pagamenti elettronici, fino ad allora non ancora completamente regolamentati. In sintesi, il passo rivoluzionario e perno centrale della Direttiva stessa, permette ai clienti delle banche di autorizzare alcuni fornitori di Servizi finanziari esterni ad accedere ai conti correnti. Di fatto questo implica l'apertura del mercato bancario, tradizionalmente chiuso e recalcitrante riguardo la condivisione di informazioni dei propri clienti. Tutto ciò rappresenta un evento di fortissimo impatto per le banche tradizionali, le quali si sono trovate davanti alla necessità di adeguarsi per non rimanere al palo.

La PSD2 introduce maggiore concorrenza sul mercato dei pagamenti e rappresenta un'opportunità eccezionale per i player non tradizionali, i quali possono proporre servizi alternativi a quelli tradizionalmente offerti dalle banche. L'apertura del mercato rappresenterà anche una ghiotta opportunità per i big del digitale (si pensi a Google, Amazon, Facebook, Apple), i quali potranno far valere le loro competenze in ambito digitale per sviluppare modelli di Open Banking in grado di estromettere dal mercato gli *incumbent* storici. Dall'altro lato del campo di battaglia, le banche tradizionali dovranno effettuare quella che è a tutti gli effetti una corsa agli armamenti digitale, al fine di mantenere ben serrata la morsa sui consumatori del settore. Quest'ultimi fungeranno, come sempre, da ago della bilancia, dovendo scegliere tra il nuovo che avanza o la tradizione che si rinnova.

La Direttiva è stata adottata dal Parlamento Europeo nell'ottobre del 2015 e dal Consiglio Europeo dei Ministri nel novembre dello stesso anno. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 13 gennaio 2016. Nel febbraio del 2017 la EBA (European Banking Authority) ha pubblicato gli RTS (Regulatory Technical Standards) definitivi sulla *Strong Customer Authentication* (SCA) e sulla *Secure and Common Communications*. La Commissione Europea ha adottato gli RTS nel novembre del

2017. Gli Stati Membri dell'Union Europea avevano fino al 13 gennaio 2018 per implementare la Direttiva nelle legislazioni nazionali. Dal 14 settembre 2019, le banche devono avere i sistemi legali, operativi e tecnologici adeguati ad attuare la SCA in modo da rendere disponibili i dati dei consumatori in modo sicuro e affidabile.

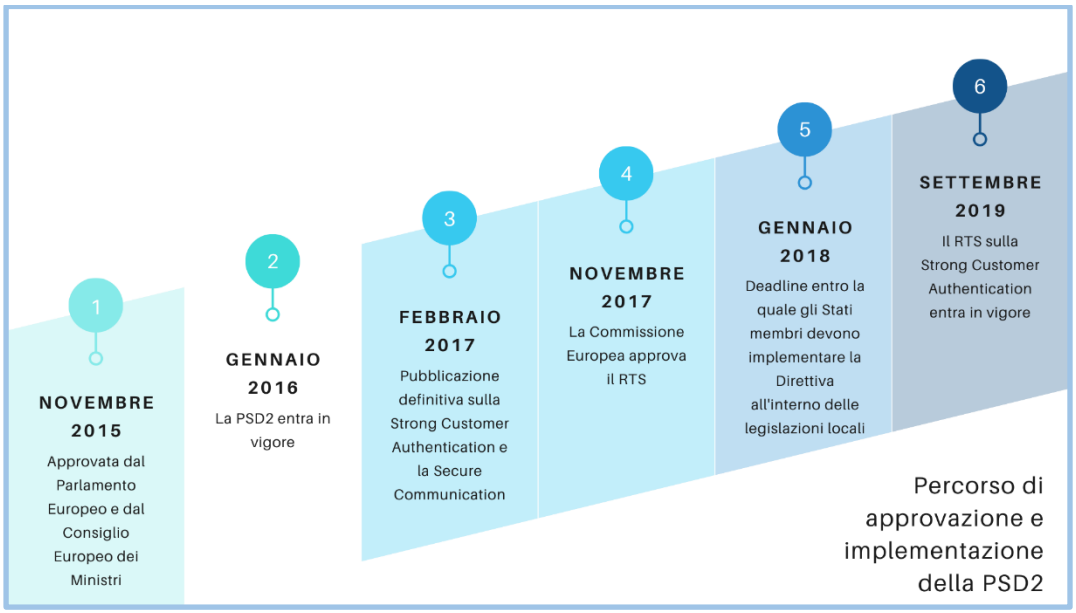

Figura 9: Timeline del percorso di approvazione e implementazione della PSD2.

La PSD2 è stata ideata e implementata come naturale conseguenza dell'evoluzione dei sistemi di pagamento. Nell'ultimo decennio i pagamenti effettuati tramite mobile o con carte di pagamento hanno visto un aumento vertiginoso che ha costretto l'UE ad una revisione della precedente direttiva sui fornitori di servizi di pagamento.

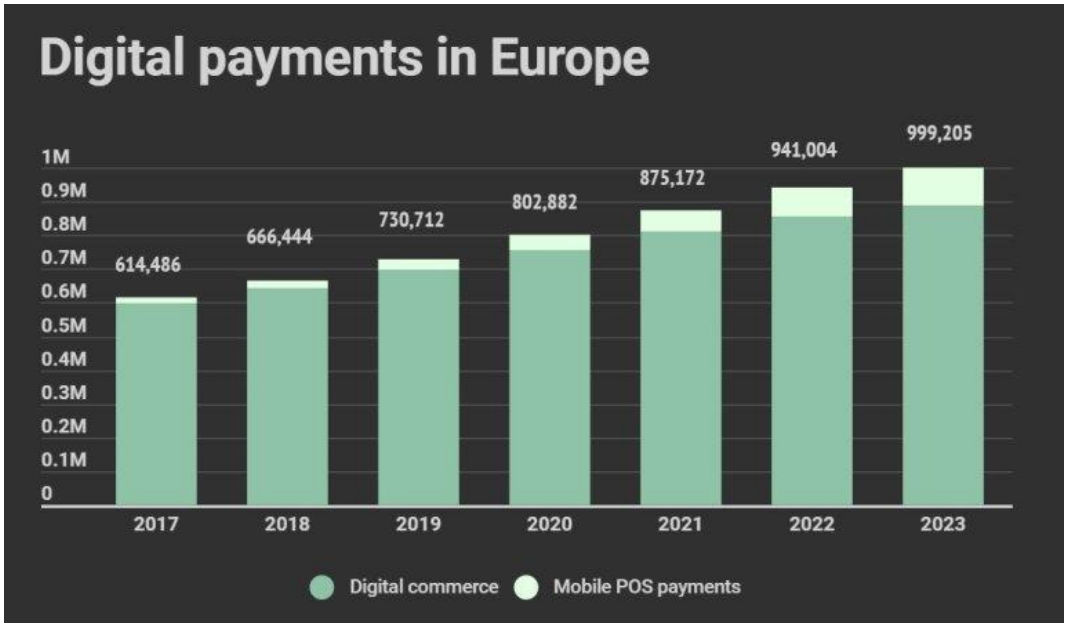

Figura 10: Crescita dei pagamenti digitali nell'Unione Europea.[7]

Anche l'Italia ha sperimentato questo forte cambiamento, anche se in maniera minore rispetto alla media dell'Unione Europea.

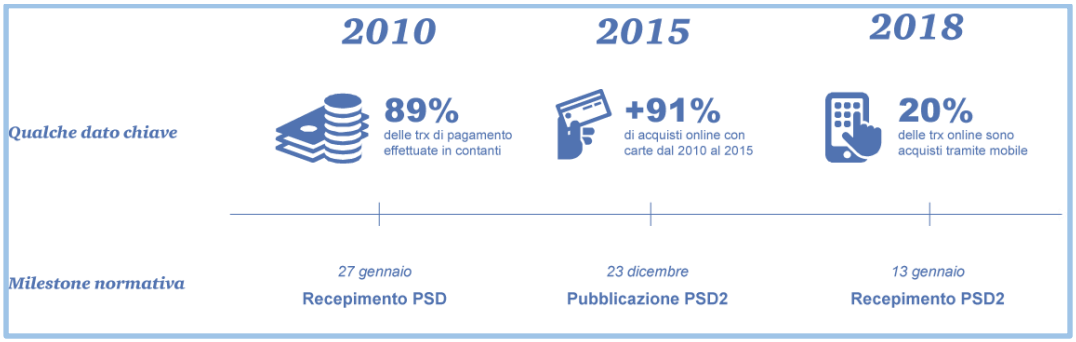

Figura 11: L'evoluzione del mercato dei pagamenti in Italia.

Le modifiche apportate dalla nuova direttiva hanno molteplici implicazioni, molte delle quali sono tuttora sconosciute, ma indubbiamente quella che sta creando maggiore agitazione riguarda le banche e l'apertura dei loro servizi di pagamento ad altre società, i cosiddetti fornitori di servizi di pagamento di terze parti (TPP).

La PSD2 regola e armonizza due tipologie di servizi già esistenti quando la PSD è stata adottata nel 2007, ma la cui popolarità ha visto un'enorme impennata negli ultimi anni:

[7] Fonte: paymentscardsandmobile.com

da un lato i Payment Initiation Services (PIS) e dall'altro gli Account Information Services (AIS).

Gli AIS includono la raccolta di informazioni dai diversi conti bancari di un cliente e l'archiviazione di questi in un unico posto, consentendo ai clienti di avere una visione globale della loro situazione finanziaria e di analizzare facilmente le loro spese e esigenze finanziarie.

I PIS, invece, facilitano gli altri fornitori nell'uso dell'*online banking* per effettuare pagamenti online. Questi servizi facilitano l'iniziazione di un pagamento dal conto del cliente a quello del commerciante, creando un'interfaccia che collega entrambi gli account, compilando le informazioni necessarie per il trasferimento bancario (importo della transazione, numero di conto, messaggio) e informando il negozio della transazione. PS2D consente inoltre ai clienti di effettuare pagamenti a terzi dall'app di una banca utilizzando uno dei conti del cliente (che appartengano o meno a questa entità).

Finora, i TPP hanno dovuto affrontare numerosi ostacoli che hanno impedito loro di offrire soluzioni su larga scala nei diversi paesi dell'Unione europea. Eliminando queste barriere, si prevede una maggiore concorrenza a causa dell'arrivo di nuovi entranti e della fornitura di questi servizi da parte degli attori esistenti. In cambio, i TPP dovranno rispettare le stesse regole dei fornitori di servizi di pagamento tradizionali: registrazione, autorizzazione e supervisione da parte delle autorità competenti.

L'altro importante sviluppo di PSD2 è l'introduzione di nuovi requisiti di sicurezza, noti come Strong Customer Authentication (SCA). Ciò comporta l'uso di due fattori di autenticazione per operazioni bancarie per cui non erano precedentemente richiesti, tra cui pagamenti e accesso a conti online o tramite app, nonché una definizione più rigorosa di ciò che conta come fattore di autenticazione. Continuando con l'esempio degli acquisti online, i consumatori noteranno cambiamenti nel modo in cui autorizzano i loro acquisti, principalmente nei fattori di autenticazione che utilizzano, con un'autenticazione rafforzata e impedendo che le informazioni scritte sulla carta (numero di carta, data di scadenza e CVV) siano un fattore valido per l'autenticazione.[8]

[8] BBVA: "Everything you need to know about PSD2" - https://www.bbva.com/en/everything-need-know-psd2/

3.2 Obiettivi principali

Gli obiettivi principali della direttiva sono:

- **Promuovere la competizione** imponendo dei controlli obbligatori anche per i prestatori di servizi di pagamento non-tradizionali (ad es. pagamenti e-commerce) e contemporaneamente riducendo le barriere in ingresso per determinati tipologie di prestatori di servizi di pagamento. Allo stesso tempo, si impone per le banche l'obbligo di fornire API standardizzati ai prestatori di terze parti affinché a quest'ultimi sia permesso l'accesso alle infrastrutture dei prestatori di servizi di pagamento.

- **Protezione del consumatore** tramite una maggiore trasparenza dei costi di transazione e l'introduzione di un divieto di sovrapprezzo per il cliente nel caso di pagamento elettronico. Parallelamente si affianca un miglioramento delle procedure di autenticazione e delle misure di protezione dei dati con un relativo aumento della protezione del cliente nel caso di pagamenti non autorizzati.

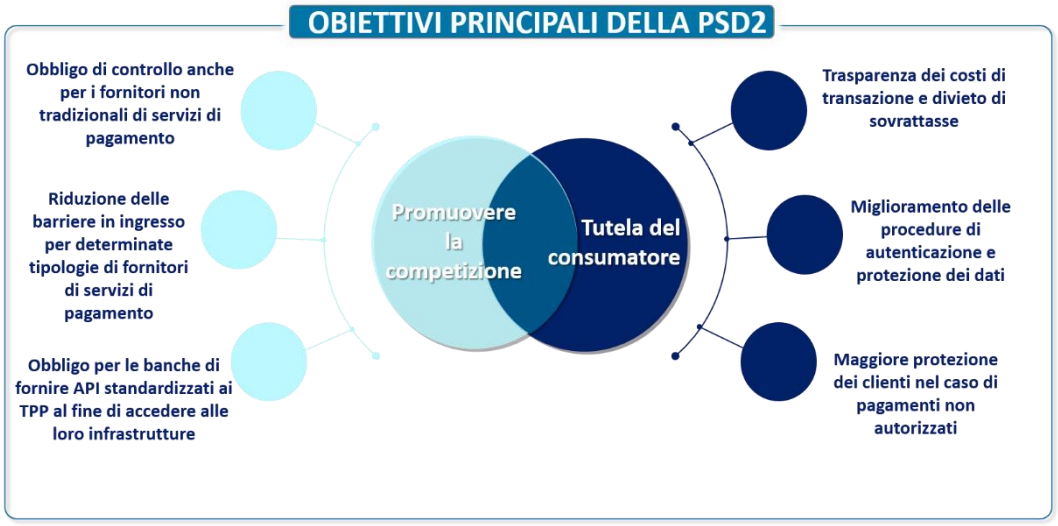

Figura 12: Gli obiettivi principali della direttiva PSD2.

3.3 Aspetti chiave

La PSD2 ha raccolto il testimone lasciato dalla precedente Direttiva con l'obiettivo di colmare le lacune lasciate da questa e, contemporaneamente, di continuare a perseguire

una completa armonizzazione del mercato dei pagamenti UE. Gli aspetti chiave della PSD2 affiancano temi principali della PSD1 a nuovi temi, diventati attualità nell'ultimo decennio.

3.3.1 Trasparenza

La PSD2 ha visto l'estensione dell'applicazione (*positive scope*) delle regole di trasparenza riguardanti i requisiti informativi già dettati dalla PSD1. In particolare, tale ampliamento si riferisce alle operazioni di pagamento con valuta diversa da quella di un qualsiasi Stato Membro nel caso in cui sia il PSP del pagatore che il PSP del beneficiario coinvolti nella transazione di pagamento si trovino all'interno dell'Unione. Inoltre, sono incluse anche le operazioni di pagamento in tutte le valute purché uno dei PSP coinvolti nella transazione sia locato all'interno dell'Unione (transazione ad una gamba). In quest'ultimo caso le regole di trasparenza sopracitate valgono esclusivamente per quei segmenti dell'operazione di pagamento svolti all'interno dell'Unione stessa. Infine, la PSD2 prevede l'istituzione di un "registro elettronico digitale" finalizzato a rafforzare la trasparenza del funzionamento degli istituti di pagamento autorizzati. Tale registro, contenente tutte le informazioni relative agli istituti di pagamento associati ai singoli registri nazionali, sarà tenuto presso l'EBA. Il registro sarà gratuitamente messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'EBA, mentre, al fine di mantenere aggiornato il Registro Centrale Elettronico, le autorità nazionali saranno tenute a notificare immediatamente l'EBA in merito alle informazioni registrate nei rispettivi registri nazionali, di cui rimangono responsabili riguardo l'accuratezza delle informazioni.

3.3.2 Ampliamento della portata operativa

Dall'introduzione della PSD, il mercato dei servizi di pagamento è stato in continua evoluzione. Con l'implementazione della PSD2 si è quindi reso necessario colmare la lacuna lasciata dalla precedente versione della Direttiva, regolarizzando due nuovi servizi di pagamento. Il Payment Initiation Service Provider (PISP) è definito come un servizio iniziato con un pagamento verso una terza parte beneficiaria e fornito da coloro che si collocano tra il pagatore e il suo account di pagamento online. Il pagatore può fare un pagamento online addebitandolo direttamente sul suo account a condizione che il PISP (unica entità autorizzata ad esercitare questo nuovo servizio di pagamento) non entri in possesso dei fondi provenienti dal pagatore e dal PSP dove l'account dei pagatori o del ASPSP deve assicurare l'accesso del PISP all'account online del pagatore.

L'Account Information Service (AISP), invece, è un servizio reso disponibile agli utenti dei servizi di pagamento tramite il quale il pagatore può ottenere, grazie ad una piattaforma online, una visione consolidata su tutti i suoi account di pagamento, anche se sono locati su PSP multipli. L'AISP non può utilizzare i dati dei consumatori o collegarsi ai loro account di pagamento per nessuna ragione al di fuori di quelle provviste dal servizio.

3.3.3 Tutela del consumatore

La PSD2 ha compiuto diversi passi in avanti verso la tutela del consumatore rispetto alla sua versione originale. Risulta degna di nota l'applicazione della cosiddetta SHA (principio tariffario per cui il pagatore e il beneficiario dividono le tasse addebitate sui loro rispettivi PSP) anche a tutte le operazioni avvenute con valuta non-EU, così come a tutte le operazioni in valuta EU che richiedono una conversione. Inoltre, è stata prevista l'attuazione di un divieto sulle sovrattasse (l'applicazione di una tassa addizionale) sia in caso di utilizzo di carte di pagamento sia per pagamenti domestici che *cross-border*, come previsto dalla Regolazione MIF. Infine, è stata applicata la riduzione da 150 a 50 euro della somma che un utente può essere forzato a pagare nel caso di operazione non autorizzata collegata allo smarrimento, furto o appropriazione indebita del dispositivo di pagamento, eccetto i casi in cui il pagatore ha agito in modo fraudolento o con negligenza evidente, nel qual caso il meccanismo di esecuzione non è attivo.

3.3.4 Sicurezza

L'ampliamento delle misure di sicurezza per le transazioni di pagamento digitali è stato il motore che ha mosso la revisione della precedente Direttiva. La PSD2 introduce nuove importanti misure di sicurezza volte a tutelare il consumatore dall'ampia gamma di frodi digitali mese in atto nell'ultimo decennio. Nel particolare, la Direttiva ha previsto l'attuazione della *Strong Customer Authentication* (SCA) volta a verificare l'identità del cliente tramite il possesso di informazioni uniche reperibili tramite *devices* differenti. Dal lato sicurezza dei prestatori di servizi di pagamento, invece, è stata introdotta una nuova modalità di verifica della disponibilità dei fondi (*fund checking*) la quale prevede la possibilità di ricevere conferma della disponibilità di fondi in caso di richiesta di transazione di pagamento da parte del pagatore tramite piattaforme online che utilizzano strumenti di pagamento basati su carta. Il dato comunicato dall'ASPSP in merito alla

disponibilità di fondi del pagatore corrisponde ad una semplice conferma o diniego, e non include alcuna informazione di natura qualitativa o quantitativa.

3.3.5 Esenzioni

Una delle grosse lacune della PSD1, era stato quello di lasciare una grossa zona grigia nel campo delle esenzioni. Ciò ha permesso agli intermediari dei vari paesi di giocare con cavilli giuridici e approfittare di esenzioni non previste. L'obiettivo della PSD2 è stato quello di restringere e chiarire il raggio d'azione delle esenzioni messe in atto. Questo al fine di muovere nuovi importanti passi verso l'armonizzazione del mercato dei pagamenti UE. Per gli agenti commerciali, l'esenzione è prevista solo dove quest'ultimi siano coinvolti nella transazione in favore di solo una delle due parti (pagatore o beneficiario) e non di entrambi. Per le telecomunicazioni, le esenzioni sono applicate solo alle transazioni di pagamento effettuate tramite un fornitore elettronico di servizi di comunicazioni o reti per un sottoscrittore di detto servizio o rete. Inoltre, è stata abolita l'esenzione in favore degli ATM di fornitori indipendenti, i quali non rientravano nell'ambito della prima versione della Direttiva.

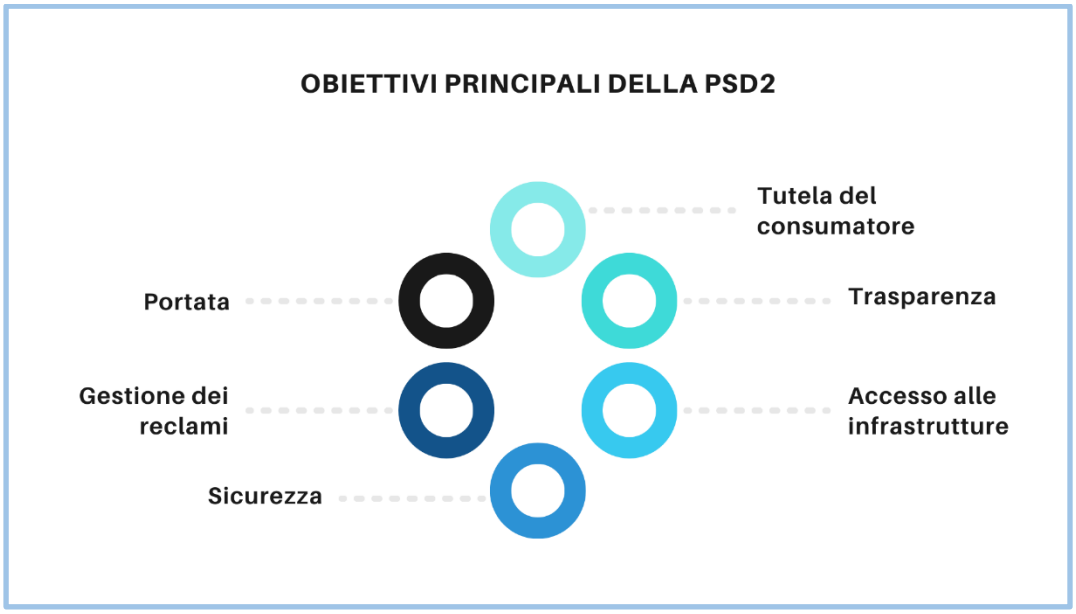

Figura 13: Gli ambiti di azione della direttiva PSD2.

3.4 I nuovi prestatori di servizi di pagamento disciplinati dalla PSD2

All'inizio degli anni Novanta, l'economista italiano Curzio Giannini comparava il sistema di pagamenti ad una piramide alla cui base si collocavano le transazioni da cui si originano le obbligazioni pecuniarie. Allo step successivo si posizionavano gli enti abilitati ad emettere la moneta scritturale con cui le stesse vengono normalmente regolate seguiti dai sistemi di pagamento in cui vengono convogliate le transazioni da estinguere. Infine, alla sommità, si posizionava la banca centrale emittente la moneta finale di regolamento.[9] Tale brillante similitudine risulta compromessa dall'avvento della PSD2. Le trasformazioni, cui è stato soggetto il mercato dei pagamenti in seguito alla crescente digitalizzazione dei trasferimenti di denaro, hanno portato rivoluzione e dinamicità in un settore storicamente conservatore e statico. Tutto ciò si è tradotto in una liberalizzazione che ha consentito a nuovi soggetti, appartenenti a settori diversi, di inserirsi nel mercato.

La PSD2 ha allargato lo *scope* della precedente direttiva, introducendo i servizi di Account Information e Payment Initiation. Ciò ha permesso di regolarizzare la posizione dei nuovi attori potenzialmente non bancari entrati nel mercato dei servizi di pagamento. I nuovi contendenti disciplinati dalla direttiva sono definiti Third Parties Providers (TPP) e sono classificabili in Payment Initiation Service Providers (PISP) e Account Information Service Provider (AISP).

I PISP gestiscono, su richiesta dell'utente, gli ordini di pagamento effettuati tramite un conto in possesso di un altro fornitore (*provider*). Questo servizio viene fornito stabilendo una connessione tra il sito del venditore e la piattaforma di online banking dell'utente del servizio (es. opzione di pagamento su sito e-commerce). I PISP non ricevono o gestiscono direttamente i fondi dei clienti e non divulgano informazioni a terze parti, bensì effettuano un controllo sull'effettiva disponibilità dei fondi in possesso del conto con un altro istituto al fine di completare la transazione. Le banche potrebbero non processare le transazioni di pagamento effettuate dai PISP in un modo diverso da quelle processate direttamente dalle banche. Perciò, non è possibile applicare maggiorazioni a questo tipo di operazioni o trattarle con una priorità più bassa. La legislazione, inoltre, proibisce alle banche di imporre a tali entità di partecipare ad accordi commerciali. I PISP devono necessariamente autenticarsi e comunicare in modo sicuro con la banca per ogni transazione di pagamento

[9] Curzio Giannini, *L'età delle banche centrali*, Il Mulino, 2004.

e sono obbligate a registrarsi come istituzione di pagamento presso le autorità nazionali. L'e-commerce è il campo d'applicazione principale per i PISP: tramite questo servizio (bonifico SEPA o SCT), il cliente può dare vita ad un pagamento online collegandosi direttamente al proprio conto di pagamento, addebitandolo di conseguenza. È importante sottolineare ancora una volta che, durante tale operazione, il PISP non entra mai in possesso dei fondi del pagatore. Inoltre, un PISP che voglia accedere ai conti, può fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto dell'utente e non deve necessariamente avere una relazione contrattuale con quest'ultimo. Ciò significa che la banca o l'Istituto di pagamento o di moneta elettronica presso cui l'utente ha aperto un rapporto di conto, tratta gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di Payment Initiation senza discriminazioni. Il principale punto di discussione portato dalla regolarizzazione dei PISP riguardava la sicurezza e la tutela del consumatore di quest'ultimi. Proprio per questo motivo, la Direttiva impone ai PISP di soddisfare i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella Direttiva stessa. Tali requisiti comportano l'obbligo di non memorizzare i dati sensibili degli utenti dei servizi di pagamento, non richiedere dati diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'ordine di pagamento, non utilizzare i dati del consumatore per scopi diversi da quelli del servizio e non apportare alcuna modifica all'ordine di pagamento impartito dal cliente finale. Infine, qualora il PISP dovesse agire senza avere l'autorizzazione del pagatore, è obbligato a restituire a quest'ultimo la totalità della somma oggetto della transazione.

Gli AISP si comportano come collezionatori di informazioni dei clienti, gestendo i servizi online tramite i quali raccolgono informazioni sui diversi conti posseduti dai clienti, per esempio, presentando al cliente il bilancio e le transazioni di più di un conto con una o più istituzioni bancarie. Al fine di eseguire questo tipo di servizio, il cliente deve fornire la propria autorizzazione per l'accesso ai propri dati. Tale autorizzazione verrà fornita tramite una richiesta effettuata dall'AISP alle banche cui appartengono i conti. La PSD2 impone alle banche di rispondere in tempo reale e in modo non-discriminatorio alle richieste di dati fatte dalle AISP. Le banche non sono autorizzate in nessun modo ad ostacolare le attività di tali entità. La legislazione, inoltre, proibisce alle banche di imporre alle AISP di adottare determinati modelli di business o di entrare in accordi commerciali come prerequisiti al fine di accedere ai conti dei clienti. Come già visto con i PISP, anche gli AISP hanno l'obbligo di accedere unicamente alle informazioni strettamente necessarie

e non possono utilizzare i dati del consumatore per scopi diversi da quello del servizio autorizzato dal cliente.

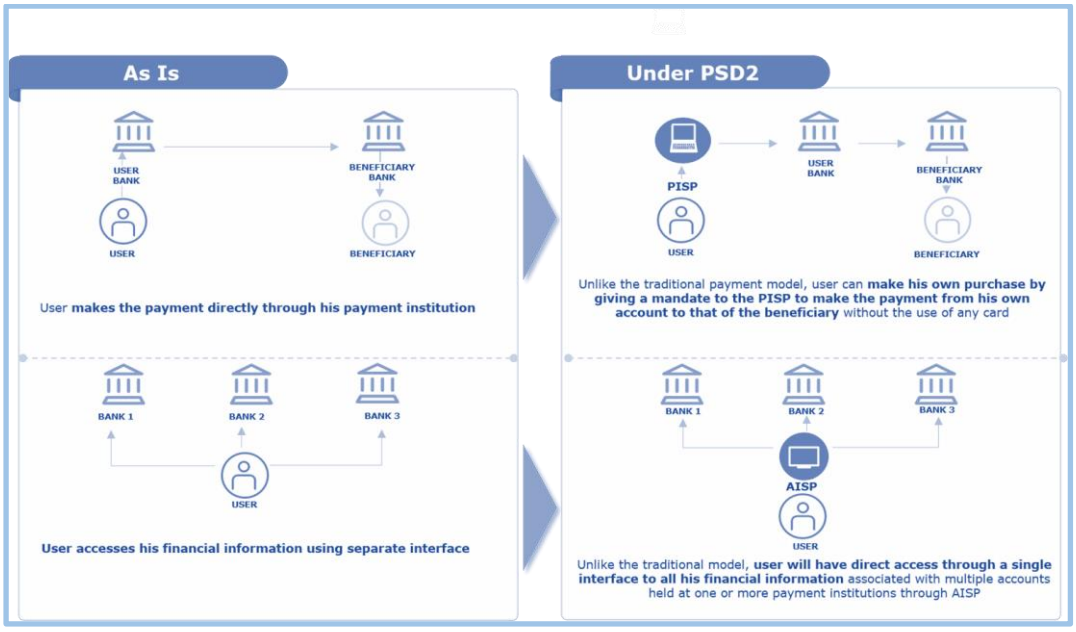

Figura 14: PISP e AISP fungeranno da tramite tra l'utente e l'intermediario finanziario..

La PSD2 ha anche introdotto il *fund checking* effettuato dai CISP, ovvero i prestatori di servizi di pagamento forniti su carta (Card Issuer Service Provider). La direttiva permette al CISP di venire a conoscenza della disponibilità di fondi del conto del cliente prima dell'esecuzione del pagamento. La conferma circa la disponibilità di fondi sul conto dei clienti consisterà in un responso positivo o negativo, senza che il CISP sia mai a conoscenza dell'effettivo estratto conto del pagatore per altri motivi che non siano l'esecuzione di una transazione di pagamento basata su carta.

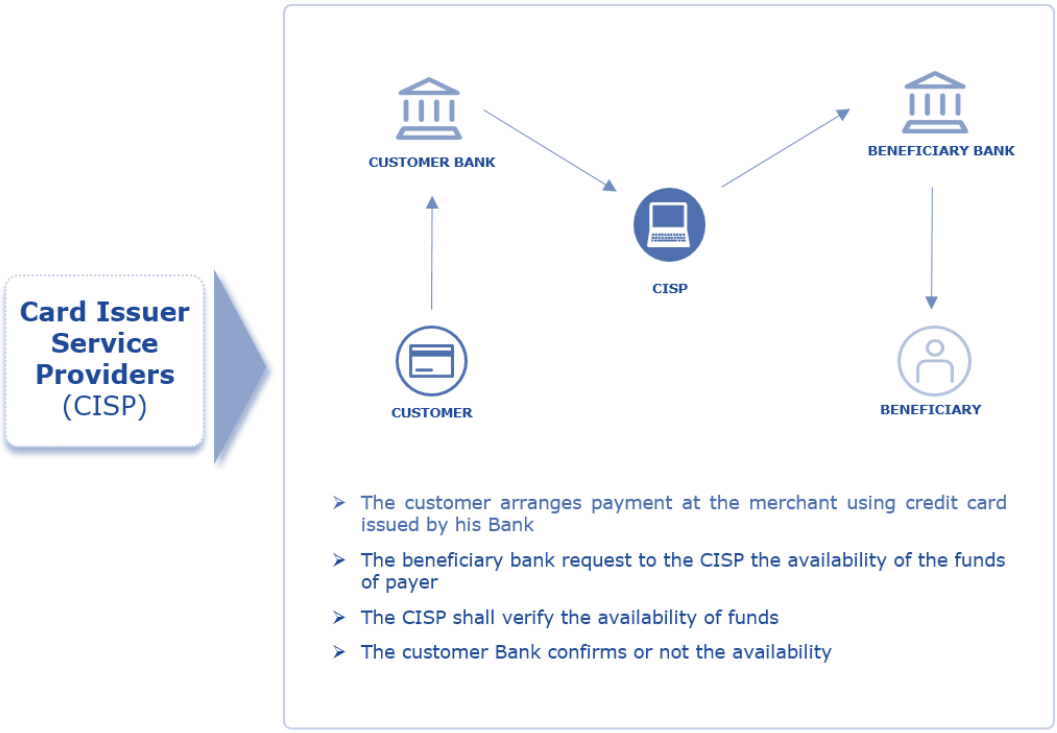

Figura 15: Il ruolo dei CISP secondo la PSD2.

3.5 RTS – Regulatory Technical Standards

L'EBA ha sviluppato degli standard tecnici per la SCA e la Secure Communication, necessari alla protezione della confidenzialità e dell'integrità delle credenziali e degli standard di sicurezza per gli utenti riguardo l'identificazione, autenticazione, notifica e trasmissione delle informazioni tra l'ASPSP, il PISP, l'AISP, i pagatori e i beneficiari.

I principali argomenti introdotti dagli RTS in ambito di sicurezza e autenticazione che le banche dovranno trattare sono: Security Measures, Secure Data Transfer e Open & Secure Communications.

Le Security Measures riguardano:

- **Strong Customer Authentication**: le banche dovranno definire le procedure di autenticazione da applicare quando la transazione è iniziata da servizi di terze parti. Il processo deve includere la creazione di un codice di autenticazione, il

quale deve consistere in almeno due dei seguenti fattori: inerenza (impronta digitale, riconoscimento vocale e scansione della retina), conoscenza (password o PIN) e possesso (smartphone o oggetti fisici come token). Inoltre, le banche devono prendere ulteriori misure di sicurezza al fine di assicurarsi che nessuna informazione riguardante gli elementi della SCA possa essere ottenuta tramite divulgazione del codice di autenticazione, che non sia possibile generare un nuovo codice di autenticazione basato sulla conoscenza di un qualsiasi altro codice precedentemente generato e che il codice di autenticazione non possa essere falsificato.

- **Individuazione di frodi e meccanismi di monitoring**: le banche devono adottare meccanismi di monitoring al fine di rilevare tutte le transazioni fraudolente o non autorizzate. I meccanismi di monitoring dovrebbero considerare tutti i seguenti fattori di rischio:
    - elementi tipici nel caso di un normale utilizzo delle credenziali di autenticazione durante le transazioni;
    - lista dei codici di autenticazioni compromessi o sottratti indebitamente;
    - il valore monetario di ciascuna transazione;
    - scenari di frode conosciuti nel caso di servizi di pagamento;
    - potenziali infezioni da malware applicabili ai processi di autenticazione.

Per la Secure Data Transfer, invece, l'EBA, al fine di identificare le parti coinvolte nella transazione, richiede l'utilizzo di un Certificato di Autenticazione e l'utilizzo di tecniche di cifratura per assicurare la confidenzialità e l'integrità dei dati trasmessi. Ciò al fine di promuovere l'implementazione di misure che identifichino gli attori coinvolti e per assicurare un adeguato livello di sicurezza per le interazioni tra di loro.

Figura 16: I Regulatory Technical Standards della PSD2.

3.5.1 Strong Customer Authentication

Il settore dei servizi di pagamento, come disciplinato dalla PSD2, è protagonista di una crescita sempre maggiore, sia dal punto di vita delle dimensioni, interessando tutto il mercato europeo, sia dal punto di vista dei volumi coinvolti, interessando un numero di transazioni in continuo aumento. Ciò è tanto più vero se si considerano i pagamenti effettuati per via informatica/telematica tramite l'utilizzo di computer e terminali mobili. Tale comparto, infatti, come dimostrano vari osservatori e come evidente dall'esperienza della vita sociale di ognuno, è quello che coniuga nel *new digital payment* tre fattori: innovazione tecnologica, servizi di pagamento e facilità di utilizzo da parte dell'utente. Conseguentemente, è di tutta evidenza constatare come il tema della sicurezza e della gestione dei rischi operativi assuma un ruolo di primo piano.

L'art. 97 della PSD 2 prevede, per quanto riguarda la tutela dei dati di carattere personale coinvolti nelle operazioni di pagamento e la correlata necessità di disporre di elevati standard di sicurezza, la *Strong Customer Authentication*. Essa va eseguita - da parte del soggetto prestatore del servizio di pagamento, ovvero da parte del terzo prestatore – qualora il pagatore:

- acceda al proprio conto di pagamento online;
- disponga un'operazione di pagamento elettronica;
- compia qualsiasi operazione, attraverso canali remoti, che comporti un rischio di frode o, più in generale, di abusi.

L'EBA ha pubblicato nel Dicembre 2014 la Linea Guida in materia di sicurezza dei pagamenti via Internet, basata su precedenti raccomandazioni realizzate dal European Forum on the Security of Retail Payments (SecuRe Pay) ed a seguito di apposita consultazione condotta sempre nel 2014, alla quale hanno presentato risposte i principali gruppi internazionali attivi nel settore dei servizi di pagamento. La conversione delle precedenti raccomandazioni in linea guida emesse da EBA fornisce una solida base legale per una implementazione dei relativi requisiti di sicurezza rispondendo alla necessità di disporre di un quadro di riferimento per le misure di sicurezza in oggetto che sia subito considerato vigente, senza poter attendere i tempi di pubblicazione e di avvio di vigenza della direttiva PSD2 nella quale la sicurezza nei servizi di pagamenti assume un ruolo fondamentale. La Linea Guida EBA richiede che le relative misure di sicurezza siano

implementate a partire dal 1° agosto 2015. Per quanto concerne la loro obbligatorietà occorre considerare che la Linea Guida EBA è rivolta alle autorità nazionali (Banca d'Italia per il caso Italiano) le quali sono obbligate, a norma dei regolamenti EBA, a dichiarare se intendono o meno conformarsi agli orientamenti di EBA così definiti e, dunque, rendere le Linee Guida nella concreta sostanza applicabili ai fornitori di servizi di pagamento che operano sul territorio nazionale. Le misure di sicurezza richieste dalla Linea Guida dell'EBA devono essere implementate a cura degli enti/aziende. Gli enti/aziende che offrono servizi tecnici (piattaforme tecnologiche, servizi di firma digitale associata ad un pagamento) che sono integrati in un servizio di pagamento via Internet, di norma non sono considerati come PSP, per cui comunque la Linea Guida prevede che essi debbano essere contrattualmente tenuti a rispettarla, per la quota parte applicabile al loro servizio tecnico. Più nello specifico, gli orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea prevedono:

- obblighi rafforzati di verifica dell'identità del cliente (c.d. "autenticazione forte"), per l'avvio di un'operazione di pagamento, nonché per l'accesso ad informazioni sensibili;
- l'imposizione di limiti ai tentativi di log-in/accesso ad aree riservate nonché di limiti alla durata delle sessioni di lavoro;
- l'adozione di meccanismi di monitoraggio dell'operatività, al fine di prevenire, identificare, bloccare eventuali operazioni fraudolente;
- la predisposizione di specifici strumenti di mitigazione dei rischi, anche attraverso l'adozione di livelli di controllo multipli;
- la messa a disposizione del cliente di servizi di assistenza per promuovere un utilizzo consapevole del canale internet.

Tali presidi riguardano le seguenti operazioni di pagamento effettuate via internet:

- l'esecuzione dei pagamenti con carta;
- l'esecuzione di bonifici;
- l'emissione o modifica di mandati elettronici di addebito diretto;
- il trasferimento di moneta elettronica tra due conti di moneta elettronica.

Sul tema, la PSD 2 prevede che le misure di sicurezza dei pagamenti elettronici devono essere compatibili con il livello di rischio relativo al servizio di pagamento prestato. A tal fine, per strumenti di pagamento di facile uso e a basso rischio, come i pagamenti di importo ridotto senza contatto fisico al punto vendita, le norme tecniche di

regolamentazione sono chiamate a disciplinare le esenzioni dall'applicazione dei requisiti di sicurezza. Diversamente, a potenziare le operazioni di pagamento sono le misure comprendenti i sistemi di cifratura, che possono dare luogo a codici di autenticazione (quali, ad esempio, password monouso). L'utilizzo di tali codici di autenticazione da parte degli utenti dei servizi di pagamento va osservato anche quando sono coinvolti prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o prestatori di servizi di informazione sui conti. È compito dell'EBA specificare, in relazione a quanto sopra affermato ed entro il 13 Gennaio 2017:

- i requisiti dell'autenticazione forte del cliente;
- le esenzioni dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente;
- i requisiti che le misure di sicurezza devono soddisfare per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento;
- i requisiti per standard aperti di comunicazione comuni e sicure ai fini dell'identificazione, autenticazione, notifica e trasmissione di informazioni, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza tra banche, PISP, AISP, pagatori, beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento.

3.5.2 Misure di sicurezza per rischi operativi e di sicurezza

Uno dei 12 mandati conferiti alla EBA, come specificato nell'articolo 95 della PSD2, richiede all'EBA di sviluppare, in stretta collaborazione con la BCE, Linee Guida (GL) sulle misure di sicurezza per rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento. Più specificamente, la PSD2 prevede che i PSP stabiliscano un framework con adeguate misure di mitigazione e meccanismi di controllo per gestire i rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che forniscono. Nell'adempimento di questo mandato, l'EBA ha tenuto conto delle attuali linee guida sulla sicurezza dei pagamenti via Internet nell'ambito della PSD1 e ha anche utilizzato come base di partenza gli standard esistenti e i framework riguardanti rischi operativi e di sicurezza relativi ad altre aree, adattandoli alle specificità dei servizi di pagamento. Inoltre, l'EBA e la BCE hanno effettuato un'analisi di rischio per determinare le principali minacce e vulnerabilità a cui sono esposti i PSP.

Le linee guida risultanti stabiliscono i requisiti che i PSP dovrebbero implementare per mitigare i rischi operativi e di sicurezza derivanti dalla fornitura di servizi di pagamento.

3.6 La PSD2 ad un anno di distanza

Ad un anno dall'entrata in vigore della PSD2 il settore bancario ha assistito ad una vera e propria rivoluzione, portando ad un graduale cambiamento di rotta degli istituti bancari. La prima *deadline* del 14 marzo 2019 ha portato esiti negativi: circa il 41% delle banche europee risultava ancora *not compliant*.[10] Nonostante sia stato indubbiamente più facile puntare il dito verso le banche che hanno fallito nel risolvere i requisiti richiesti, tale fallimento è da attribuire anche alle richieste troppo pretenziose della Direttiva stessa. Infatti, le banche che non avevano portato a termine la prima fase di *testing* entro la data prestabilita sono rappresentate da una popolazione variegata, ovvero di tutte le dimensioni possibili. Ciò sottolinea come anche le banche di dimensioni maggiori, nonostante le ingenti risorse a disposizione, non siano riuscite a soddisfare dei requisiti definiti come monumentali. Ovviamente un simile fallimento preliminare ha portato a gravi conseguenze per le banche, le quali hanno subito sanzioni sancite dall'EBA nella forma di *audit* e azioni penali da parte delle autorità nazionali. Inoltre, un simile ritardo minava fortemente le possibilità di soddisfare la *deadline* definitiva del 14 settembre 2019.

[10] *What a missed PSD2 deadline says about the challenge of implementation*, Tink.

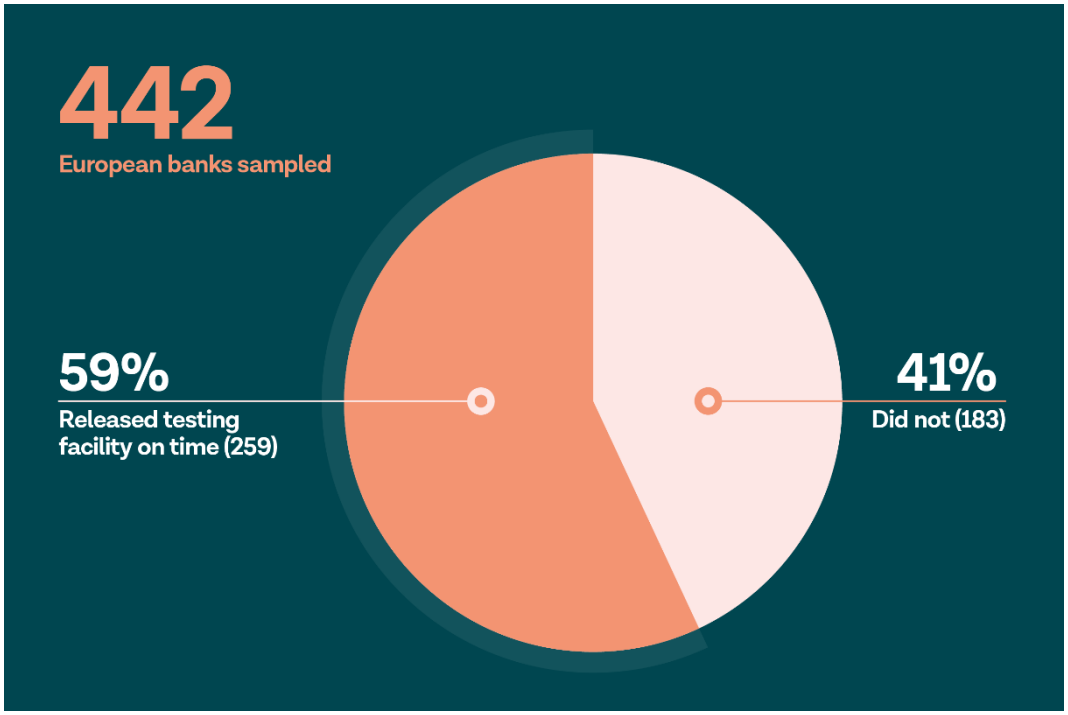

Figura 17: Lo stato di compliance delle banche europee analizzate da Tink a marzo 2019.

Il periodo tra la prima e la seconda *deadline* avrebbe dovuto permettere di testare le nuove connessioni messe a disposizione dalle banche in un ambiente sicuro (*sandbox*). Lo scopo di questi *sandbox* era quello di fornire agli sviluppatori un luogo virtuale sicuro in cui testare e commettere errori utilizzando dati fittizi per simulare il comportamento delle API. A giugno 2019, il 97% delle banche precedentemente analizzate si era dotato di un *sandbox*[11], rappresentando un forte passo in avanti rispetto al 59% di marzo dello stesso anno. Tuttavia, tali ambienti dovevano soddisfare una lista di sei criteri affinché risultassero pienamente idonei. Tali criteri riguardavano: accessibilità, documentazione, identificazione di terze parti, autenticazione e *user experience*, funzionalità e testabilità. Delle oltre 400 banche europee interessate dal sondaggio, nemmeno una era stata in grado di soddisfare tutti e sei i requisiti. Una fotografia disastrosa ad appena tre mesi di distanza dalla *deadline* definitiva di settembre. Tali risultati negativi hanno portato allo slittamento dell'ultima *deadline* utile dal 14 settembre 2019 al **30 dicembre 2020**. Tuttavia, non si può escludere un ulteriore slittamento dovuto alle criticità portate dalla recente pandemia globale legata al COVID-19. Tale rinvio non è necessariamente visto

[11] *The sobering September preview: banks' PSD2 APIs far from ready*, Tink.

negativamente dagli esperti del settore, i quali ritengono che uno spazio temporale più ampio permetterà all'*open banking* di cementarsi più efficacemente nel settore.[12]

[12] Edward Robinson, *Fintech Revolution Still Not Here a Year Into 'Open Banking'*, Bloomberg.

Capitolo 4 – Casi di studio

Nel corso del mio tirocinio curricolare presso Deloitte, ho avuto la possibilità di collaborare su importanti progetti che prevedevano il supporto del cliente nell'implementazione della PSD2. In particolare, il lavoro è consistito in una valutazione dei rischi al fine di collocarli all'interno di un framework e mitigarli tramite l'attuazione di controlli adeguati. L'iter processuale è stato lo stesso per entrambi i casi di studio:

- inizialmente si è proceduto con un kickoff meeting al fine di presentare e contestualizzare il progetto, permettendo ai consulenti di entrare in contatto con le figure chiave dei settori chiave sotto osservazione;
- successivamente, è stato svolto un lavoro di studio al fine di individuare eventuali debolezze strutturali e documentali, le quali sono poi state archiviate sottoforma di rischi con apposito framework;
- tali scenari di rischio sono stati affiancati ai rispettivi punti della Direttiva, al fine di permettere una più facile contestualizzazione dell'ambito operativo;
- infine, ad ogni scenario di rischio è stato affiancato un controllo volto a mitigare e/o risolvere la problematica.

4.1 Modus operandi

In considerazione del recepimento della nuova direttiva in materia di Servizi di Pagamento, il modus operandi di Deloitte è consistito nel partire da un'accurata attività di analisi finalizzata a tracciare il percorso di adeguamento sfruttando appieno le opportunità commerciali e garantendo l'aderenza alla normativa di riferimento, anche mediante l'espletamento dei relativi obblighi documentali ed organizzativo-procedurali.
Al fine di perseguire correttamente gli obiettivi sopracitati è indispensabile avere ben chiara la situazione di partenza del cliente. A questo scopo, si è reso necessario ottenere informazioni chiare in merito agli attuali sistemi di pagamento, ai rischi connessi e al posizionamento del PSP rispetto ai requisiti normativi di riferimento al fine di semplificare il percorso di adeguamento orientando gli sforzi sulle effettive aree di «non conformità» e sfruttare appieno le nuove opportunità commerciali e strategiche.

In seguito, si è proceduto a tracciare un percorso integrato che tenesse conto delle peculiarità del cliente. Di conseguenza, sono stati individuati i diversi interventi di tipo strategico, organizzativo, procedurale e informatico da attuare tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche del PSP, cogliendone le relative interconnessioni e individuando le diverse Strutture aziendali chiamate a contribuire al fine di evitare frammentazione ed inefficienza delle attività di revisione ed adeguamento.
Infine, è stata svolta un'analisi pervasiva (a 360 gradi) in grado di individuare i necessari interventi di adeguamento finalizzati al conseguimento di una soluzione *fully compliant*.
Il punto di forza su cui ha fatto leva Deloitte è stato quello di ritenere che la PSD2 non debba essere gestita come un progetto di compliance da parte delle Banche. Questo perchè gli alti contenuti strategici ed innovativi la rendono un'iniziativa legata all'evoluzione del business, dell'offerta e del posizionamento lungo la *value chain*.
È stato proposto un approccio basato su tre diversi *stream* progettuali:

- Analisi del posizionamento strategico.
- Analisi degli impatti di PSD2.
- Revisione iniziative d'area payment.

Per analisi del posizionamento strategico s'intende la definizione dei possibili scenari di mercato e delle evoluzioni della *value chain*, l'analisi competitiva, il benchmarking della posizione di mercato rispetto ad altri player bancari e FinTech, la definizione delle opzioni strategiche per i diversi scenari identificati e la definizione di una roadmap implementativa.
Per analisi degli impatti della PSD2 si intende l'interpretazione normativa ed identificazione dei gap rispetto all'attuale, analisi degli impatti sulla macchina operativa e definizione dell'action plan.
Per revisione delle iniziative dell'area payment s'intende la review della pianificazione delle iniziative in corso legate all'area payments (*digital strategy, app, …*) e delle dipendenze con PSD2.

Il lavoro da me svolto si è concentrato soprattutto sull' **Analisi degli impatti di PSD2** e sulla valutazione dei rischi ad essa connessi.

Deloitte ha prestato particolare attenzione a ciò che costituisce il fulcro della Direttiva stessa, ovvero l'implementazione dei meccanismi di autenticazione forte. Le tecnologie di autenticazione consentono di identificare gli utenti che accedono alle informazioni archiviate all'interno dei sistemi informativi ed eseguono pagamenti. Le organizzazioni scelgono tipicamente di implementare meccanismi di autenticazione forte, come l'autenticazione a due fattori, per gestire l'accesso ai servizi. Ciò si traduce in diversi obblighi da soddisfare, quali:

• gestire in modo sicuro l'accesso da parte dei clienti, ma anche di dipendenti e partner commerciali ai servizi ed alle informazioni riservate;

• gestire i rischi connessi con "l'apertura" dei servizi oltre i confini tradizionali e l'integrazione attraverso la globalizzazione e il controllo dell'accesso alle informazioni;

• indirizzare i requisiti normativi sempre più stringenti (PSD2 inclusa), che richiedono l'adozione di tecnologie di autenticazione forte;

• compensare i progressi tecnologici che promuovono l'utilizzo dei servizi sempre e ovunque.

Infine, particolare attenzione è stata prestata alla creazione di soluzione IT per la gestione delle API. Le API forniscono una modalità standardizzata per accedere alle informazioni aziendali, di conseguenza garantirne la loro corretta gestione è diventato fondamentale, soprattutto in termini di sicurezza. Il giusto supporto per garantire la sicurezza delle API è rappresentato dalle soluzioni di API Security Gateway.

Figura 18: Modello di target di adeguamento alla PSD2 secondo Deloitte.

L'analisi dei rischi è stata affrontata con l'ausilio di un framework su piattaforma Excel, al fine di poter tabellare in maniera intuitiva ed efficiente i punti critici da risolvere. Il primo passo è consistito nell'individuazione della macroarea impattata dall'articolo normativo in questione. Successivamente, si è proceduto ad individuare il requisito richiesto dalla normativa, affiancandolo ad eventuali sub-requisiti. Lo step successivo è consistito nell'applicare un test che verificasse la presenza e la correttezza del requisito. Tali test sono stati ricavati dalla Direttiva stessa o, quando mancanti, dall'esperienza del cliente stesso. Il primo passo del controllo sui test è stato quello di verificare il D&I, ovvero il Design e l'Implementazione del test. Per fare ciò, sono stati passati in rassegna tutti i documenti richiesti, facendo particolare attenzione ad eventuali cartografie dei rischi preesistenti, *disaster recovery plan*, procedure di management degli incidenti, eccetera eccetera. Successivamente, è stata analizzata l'OE, ovvero l'Efficacia Operativa del test stesso.

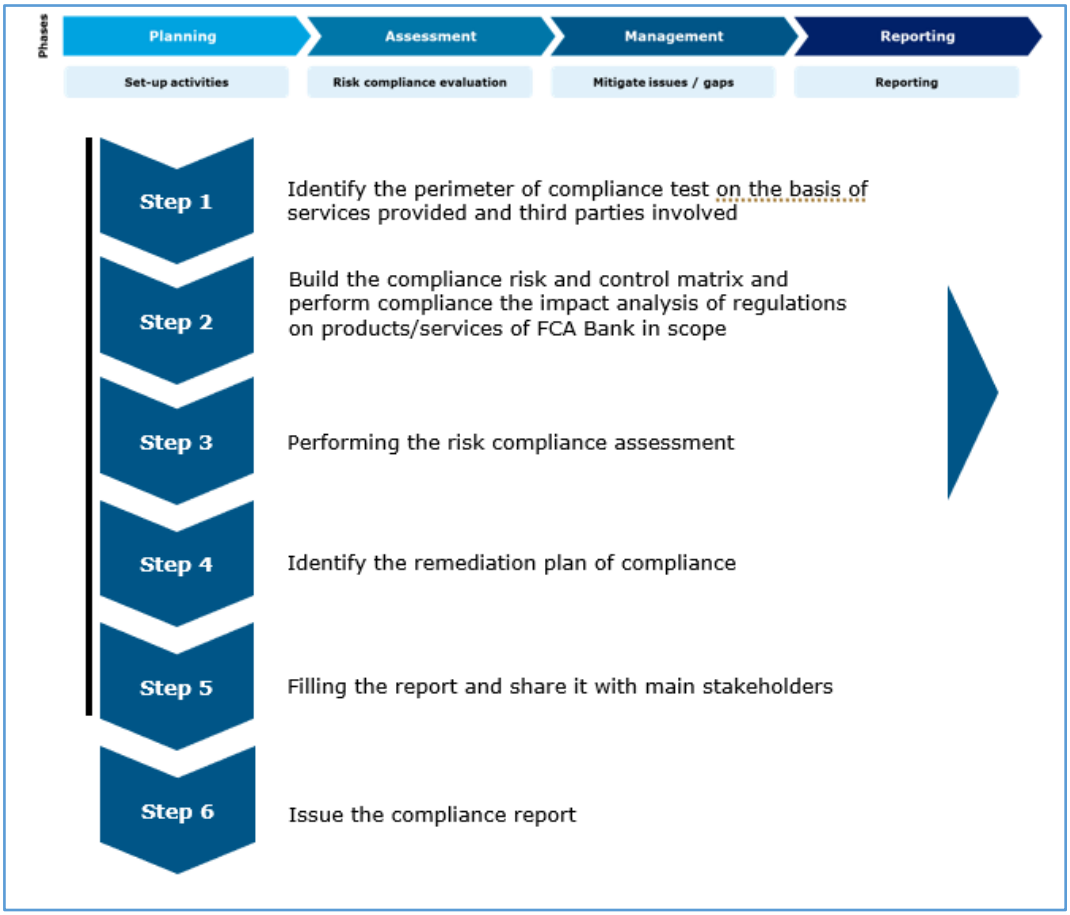

Figura 19: Modus operandi di Deloitte per i progetti di risk assessment.

4.2 Caso di studio A

Il caso di studio A riguarda un ente bancario di media grandezza, operante perlopiù su territorio nazionale. Successivamente al kickoff meeting, si è immediatamente proceduto alle richieste documentali necessarie al fine di verificare la *compliance* del cliente nei confronti di quanto richiesto dalla Direttiva PSD2. Sono stati individuati tre ambiti principali di analisi:

- Governance;
- Conto Deposito;
- Carta di Credito.

Il primo ambito di analisi è stata la **Governance**, ovvero l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure che riguardano la gestione e il governo di una società. Le criticità individuate hanno riguardato:

- Gestione dei rischi associato agli strumenti di pagamento: a fronte della nuova Direttiva, con l'articolo 95 l'autorità competente (in questo caso la Banca d'Italia) richiede che sia fornita su base annua a intervalli più ravvicinati determinati dall'autorità competente, una valutazione aggiornata e approfondita dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che essi prestano e dell'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli. Il D&I testing ha messo in evidenza come, nonostante il cliente avesse redatto una procedura metodologica di rischio, quest'ultima non inglobava i nuovi rischi emergenti dall'introduzione e implementazione della direttiva PSD2, rendendo inefficaci le misure di mitigazione messe in atto dalla banca stessa. I rischi operativi esclusi dall'*assessment* riguardavano le tematiche relative a frodi (interne ed esterne), trasparenza e costi. L'OE testing ha ulteriormente verificato l'assenza dei nuovi scenari di rischio emergenti dall'introduzione della PSD2 e di una sezione incentrata esclusivamente sui rischi relativi ai servizi di pagamento.
- Requisiti sull'informativa condivisa: il test consisteva nel verificare che l'opuscolo elettronico, predisposto dalla Commissione con l'articolo 106 della Direttiva e riguardante i diritti dei consumatori, fosse messo a disposizione in modo facilmente accessibile nei rispettivi siti web se esistenti e su supporto cartaceo presso le succursali, gli agenti e le entità a cui vengono esternalizzate le loro attività. Inoltre,

sullo stesso requisito, si era reso necessario anche che le informazioni di cui all'articolo 52 fossero fornite, su supporto cartaceo o altro supporto durevole e fossero redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. Il D&I testing svolto dal team di audit ha verificato che la società ha predisposto sul suo sito web le informazioni richieste dall'articolo 52 e 106. Tuttavia, è stato verificato che il sito deficita di una sezione dedicata appositamente alla PSD2.

Il secondo ambito di analisi ha riguardato uno dei prodotti offerti dal cliente per effettuare servizi di pagamento, ovvero il **Conto Deposito**. Di seguito le criticità individuate:

- Requisiti sui termini temporali per la modifica delle condizioni contrattuali: l'articolo 54 della Direttiva richiede che la modifica dei tassi di interesse (se peggiorativa) sia prontamente comunicata all'utente dei servizi di pagamento. Nonostante il D&I testing mettesse in evidenza come la società avesse predisposto l'Art. 7 del contratto relativo al Conto Deposito nella sezione "Clausole contrattuali speciali" al fine di regolare le modifiche unilaterali del contratto, non sono state riscontrate prove documentali che verificassero anche L'OE testing.
- Requisiti inerenti la trasmissione sicura delle informazioni: l'articolo 98 richiede che siano predisposte procedure volte a garantire la tracciabilità delle operazioni di pagamento e altre interazioni con l'utente dei servizi di pagamento, con altri prestatori di servizi di pagamento e con altri soggetti, compresi i commercianti, nel contesto di una prestazione di servizi di pagamento. Inoltre, occorre verificare che sia assicurata la conoscenza a posteriori di tutti gli eventi rilevanti per l'operazione elettronica in tutte le varie fasi. Il D&I testing ha verificato l'assenza di una forma contrattuale che garantisse la conoscenza a posteriori di tutti gli eventi rilevanti per l'operazione elettronica.

L'ultimo ambito di analisi ha riguardato il secondo prodotto offerto dal cliente per effettuare transazioni, ovvero la **Carta di Credito**. Si elencano le criticità individuate:

- Requisiti inerenti la trasmissione sicura delle informazioni: l'articolo 98 regola la trasmissione sicura delle informazioni relative al *fund checking* richiesto dai TPP al prestatore del servizio di pagamento. Nonostante parte dei requisiti predisposti dall'articolo in questione risultassero soddisfatti, non è stato possibile identificare la presenza di riferimenti espliciti atti ad indicare la disponibilità di fondi in relazione all'esecuzione dell'operazione di pagamento basata su carta.

- Requisiti di sicurezza per l'applicazione dell'autenticazione forte dei clienti: l'articolo 97 delinea i requisiti da rispettare al fine di garantire l'autenticazione forte del cliente. Tuttavia, il caso di studio ha mostrato diverse carenze riguardo il requisito in questione in quanto l'unico requisito soddisfatto è risultato essere la presenza di un sistema OTP via mail e via SMS su numero di cellulare del cliente. L'OE testing ha confermato quanto riscontrato in fase D&I.

Una volta individuati gli scenari di rischio e le minacce ad essi connessi, sono stati contattati i responsabili delle rispettive *service line* al fine di decidere insieme come procedere. Il team di audit ha predisposto i controlli atti ad eliminare o annullare tali rischi, facendoli passare al vaglio dal cliente, il quale li ha accettati e messi in atto. Una volta applicati i controlli, l'entità del rischio è stata rivalutata e, con un processo iterativo, si è provveduto a mitigare quanto più possibile tutti gli scenari presi in considerazione. Inoltre, il team di audit ha fornito una metodologia di *testing* volta a quantificare l'impatto dei controlli sugli scenari di rischio. Successivamente, il progetto si è concluso con un ultimo incontro durante il quale sono stati illustrati i risultati ottenuti durante l'attività di audit tramite report analitici appositamente redatti.

4.3 Caso di studio B

Il caso di studio B riguarda una controllata di una importante multinazionale operante nell'ambito bancario. Le diverse risorse disponibili e la più vasta esperienza in ambito internazionale hanno portato ad uno scenario diverso rispetto al caso A. Infatti, sono state individuate decisamente meno criticità e il cliente in questione si è presentato già correttamente indirizzato per quanto concerne l'implementazione della Direttiva. È importante sottolineare anche l'importante lavoro di supporto svolto dalla Holding principale, la quale ha sicuramente semplificato il percorso di regolamentazione della società. Anche in questo caso è stato seguito lo stesso iter progettuale, anche se i tempi sono stati decisamente più lunghi a causa della necessaria presenza di alcune figure della Holding. Di seguito le criticità riscontrate:

- Requisiti di sicurezza per l'applicazione dell'autenticazione forte dei clienti: l'articolo 97 delinea i requisiti da rispettare al fine di garantire l'autenticazione forte del cliente. Tali requisiti sono stati totalmente rispettati, tuttavia è stata riscontrata l'assenza di una procedura adeguatamente protetta di rispristino degli strumenti di pagamento nel caso quest'ultimi fossero stati bloccati in caso di smarrimento o furto.
- Gestione dei rischi associato agli strumenti di pagamento: l'articolo 95 l'autorità competente (in questo caso la Banca d'Italia) richiede che sia fornita su base annua a intervalli più ravvicinati determinati dall'autorità competente, una valutazione aggiornata e approfondita dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che essi prestano e dell'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli. Nonostante il cliente avesse redatto una procedura metodologica di rischio, quest'ultima non inglobava i nuovi rischi emergenti dall'introduzione e implementazione della direttiva PSD2, rendendo inefficaci le misure di mitigazione messe in atto dalla banca stessa. I rischi operativi esclusi dall'*assessment* riguardavano le tematiche relative trasparenza e costi.

Vista la quantità di risorse e l'esperienza della multinazionale soggetto del caso di studio, il lavoro svolto dal team di audit è stato meno impattante rispetto al precedente caso di studio poiché non si è reso necessario accompagnare il cliente verso l'attuazione dei controlli volti a mitigare gli scenari di rischio. Per questo caso di studio, il lavoro di scelta e implementazione dei controlli è stata svolto dal cliente stesso, mentre il team di audit si è limitato a rivalutare l'entità del rischio una volta mitigato dall'azione del controllo.

Conclusioni

Con il presente elaborato mi sono posto l'obiettivo di analizzare i rischi legati all'implementazione della PSD2, prendendo ad esempio uno dei segmenti più colpiti: i soggetti bancari.

La contestualizzazione messa in atto nel primo capitolo ha potuto fornire uno spaccato sul mercato bancario, il quale ha indubbiamente conosciuto profondi cambiamenti nell'era post crisi finanziaria. Il recente collasso del mercato economico si è rivelato una maestra severa ma efficace per gli intermediari finanziari e per i regolatori. La modifica di precedenti accordi internazionali (Basilea 3 e successivi) e l'avvento di nuove Direttive in ambito europeo (PSD e PSD2) hanno portato il mercato bancario europeo a raggiungere livelli di trasparenza e competizione impensabili fino a qualche decennio fa. Tutto ciò è indice di un importante cambiamento etico e culturale per le banche, le quali hanno da sempre controllato lo *status quo* del mercato, con deboli o addirittura nulle interferenze dall'esterno. Tuttavia, ad un tale cambiamento dell'ambiente interno, si è verificato un ancor più stravolgente cambiamento dell'ambiente esterno con l'avvento delle *fintech*, le quali hanno rivoluzionato il modo di pensare le transazioni economiche, cavalcando l'ondata di digitalizzazione portata dal più recente passaggio generazionale. I *millennials*, da sempre definiti come "i clienti di domani", sono finalmente diventati i "clienti di oggi", ma le banche non si sono sempre dimostrate pronte a sfruttare questo importante cambiamento. In questo vuoto di mercato si sono piazzate le *fintech*, creando e sfruttando valore là dove gli *incumbent* del mercato bancario si sono dimostrati rigidi e poco pronti al cambiamento. L'introduzione della PSD2 da parte del legislatore europeo ha permesso di creare un ponte di collegamento tra i nuovi bisogni dei clienti e la scarsa digitalizzazione delle banche. L'adozione della normativa PSD2 è, per un verso, il riconoscimento della centralità che rivestono i pagamenti digitali per la realizzazione di un mercato interno efficiente nel settore delle carte di pagamento e, al tempo stesso, la necessità che tali pagamenti siano trasparenti, efficienti, competitivi e innovativi. [13] Tutto ciò ha il fine ultimo di fornire un ulteriore spinta al perfezionamento della SEPA, la cui esistenza è minacciata dalla persistente frammentazione dei mercati nazionali. Le novità legislative e regolative apportate dalla PSD2 aprono le banche e gli altri intermediari finanziari a nuove

[13] M. Pimpinelli, G.Carraffiello, *L'evoluzione normativo-regolamentare nel settore dei pagamenti: PSD2 e Regolamento MIF,* MFC Editore, 2017.

opportunità di business. Nonostante a primo impatto la Direttiva possa sembrare d'ostacolo per le banche, in quanto le obbliga a condividere informazioni di vitale importanza con i nuovi concorrenti, risulterà di vitale importanza trasformare queste difficoltà in opportunità.

Tuttavia, ciò non esclude che alcune banche dell'UE hanno approcciato la PSD2 esclusivamente come un progetto di conformità, senza accelerare gli investimenti nell'architettura orientata ai servizi. Queste banche hanno guardato alla PSD2 come ad un evento disastroso ed inevitabile, stile Big Bang: i *Product Managers* non sono stati adeguatamente formati riguardo le API, i Technical Standards della PSD2 sono stati visti unicamente come linee di partenza e non è stata sperimentata alcuna novità prima dell'entrata in vigore della Direttiva. Tutto ciò è risultato lampante con il caso di studio A, emblema di questa categoria di banche che non è stata pronta a cogliere le opportunità di profitto generate dalla PSD2, bensì ha guardato a quest'ultima unicamente come una nuova problematica burocratica da risolvere. Infatti, oltre ad essere indietro riguardo la risoluzione delle lacune osservate, non ha saputo integrare alcuna novità e/o partnership di tipo tecnologico. Agendo in questo modo, le banche permettono ai loro rivali geografici di diventare i partner preferiti gli sviluppatori API locali, lasciandosi sfuggire l'opportunità di cavalcare un'ondata di crescita e innovazione nel settore.

Altre banche, invece, hanno affrontato la Direttiva in modo speculare. Hanno riconosciuto nella PSD2 il fattore scatenante che porterà l'UE al passaggio ad un'economia API. Di conseguenza, non si sono avvicinati alla PSD2 come a un progetto di conformità, bensì come ad una opportunità proveniente dall'ambiente esterno. Al fine di cavalcare nel modo più efficiente possibile quest'onda di cambiamento, hanno adottato una strategia da *first mover*, effettuando grossi investimenti nell'architettura orientata ai servizi. Inoltre, si sono attivate al fine di integrare le API nella gestione del rischio, affiancando corsi di formazione sulle API indirizzati ai product manager. Gli standard tecnici finali della PSD2 saranno visti da queste banche come un "traguardo" e questa diversa percezione della Direttiva, porterà queste banche ad essere i partner preferiti dagli sviluppatori API regionali, in quanto troveranno terreno fertile per l'innovazione. La PSD2 aiuterà a catapultare queste banche nel cuore dell'economia delle API con conseguente crescita e innovazione nell'economia del settore. Questo secondo tipo di approccio verso la Direttiva è riscontrabile nel caso di studio B, dove, la presenza di una multinazionale

bancaria con adeguate risorse economiche ed umane, ha permesso una reazione più efficace nei confronti della PSD2, trasformando un potenziale rischio di non conformità in un'opportunità di crescita.

Dopo aver superato in modo fallimentare più *deadline* e dopo il rinvio della *deadline* definitiva al 30 dicembre 2020 è possibile tirare alcune somme: innegabilmente i costi da sostenere per soddisfare i requisiti della Direttiva si sono rivelati estremamente elevati e spesso insormontabili per molte banche, siano state esse grosse multinazionali o realtà minori. Inoltre, le tempistiche si sono rivelate piuttosto strette. Difficile attribuire colpe da un'unica parte, poiché le banche si sono fatte trovare generalmente impreparate e con un'attitudine da antagonista nei confronti della Direttiva. D'altro canto, l'EBA non ha saputo fotografare in modo corretto la reale situazione del settore bancario europeo e, probabilmente, non ha saputo guidare in maniera efficiente le banche verso la rivoluzione digitale che si prospetta all'orizzonte. In futuro tutto ciò sarà sicuramente argomento di discussione e confronto, con recriminazioni da ambo le parti. Chi esce sconfitto da questa sequela di ritardi e recriminazioni sono sicuramente i consumatori, i quali dovranno ulteriormente aspettare per godere appieno dei benefici apportati dalla Direttiva.

Tuttavia, occorre spendere alcune parole riguardo l'ultimo periodo, il quale ha visto una forte accelerazione da parte degli istituti per sfruttare al meglio le potenzialità della PSD2. Tale cambio di velocità è sicuramente da attribuire alla pandemia di COVID-19 che sta attualmente interessando il globo. Il virus ha avuto un effetto a cascata sui vari settori delle economie nazionali con conseguente boom della digitalizzazione dei servizi. Di fronte alla necessità di doversi adeguare per sopravvivere, le banche hanno dato una brusca accelerata all'implementazione dei requisiti necessari. Quello che manca ancora e che dovrebbe costituire oggetto di attenzione è una visione della PSD2 che si discosti dagli adempimenti formali, regolamentari e di compliance, e che sia in grado piuttosto di coglierne le potenzialità. La normativa si basa su un concetto di apertura che potrebbe dare anche spazio a nuovi servizi e prodotti.[14] Se da un lato è vero che i nuovi operatori risultano avvantaggiati dalla mole di nuove informazioni che possono acquisire dalle banche tradizionali rapidamente e senza sforzo, dall'altro lato, le *incumbent* del settore hanno l'opportunità d'oro di stringere *partnership* innovative, assimilando quanto più

[14] Rita Annunziata, *Un anno dalla Psd2: cosa cambia e chi resta indietro*, we-wealth.com

know-how possibile dalle *fintech* in modo da riuscire, nel lungo termine, a sostituirsi ad esse.

Concludendo, il nuovo scenario emergente rappresenta senza alcun dubbio una sfida per le banche, ma apre al contempo nuove possibilità ed opportunità di valorizzare i contributi esterni per alimentare in tempi più rapidi l'innovazione di prodotto, servizi, canali, ma anche di creare partnership sul mercato per rispondere esaustivamente alle esigenze del cliente. È tale nuovo contesto che impone alle organizzazioni di servizi finanziari di rivalutare i modelli di business consolidati. La sfida non è solo nella tecnologia, ma anche e soprattutto nei processi e nella capacità di offrire una customer experience che sia in grado di mantenere il rapporto di fiducia e il business nelle forme più gradite al cliente. Ciò presuppone un cambiamento organizzativo, tecnologico e culturale: la banca deve diventare più aperta e pensare di costruire servizi e soluzioni in collaborazione con altri operatori del mercato dei pagamenti o di integrare componenti di sviluppo dall'esterno. [15]Mai come in questo momento storico, le banche si trovano davanti ad una scelta di *adapt or die* le cui ripercussioni sul futuro del mercato saranno storiche.

[15] M. Pimpinelli, G.Carraffiello, *L'evoluzione normativo-regolamentare nel settore dei pagamenti: PSD2 e Regolamento MIF,* MFC Editore, 2017.

Bibliografia

Altinier, A. (2017). *L'innovazione delle Fintech nei sistemi di pagamento.* Padova: Università degli Studi di Padova.

London Economics and iff in association with PaySys. (2013). *Study on the impact of Directive 2007/64/EC on payment services in the internal market and on the application of Regulation (EC) no 924/2009 on cross-border payments in the community.*

Martin Broderick, R. P. (2018). *PSD2 - A Catalyst for the Future of Retail Banking.* Stockholm: KTH Industrial Engineering and Management.

Pawłowska, M. (2015). *Changes in the size and structure of the European Union banking sector - the role of competition between banks.*

Pimpinella, M., & Carrafiello, G. (2017). *L'evoluzione normativo-regolamentare nel settore dei pagamenti: PSD2 e Regolamento MIF.* MFC Editore.

Reijers, J. (2016). *Payment Service Directive 2.* Nijmegen: Radboud University Nijmegen.

Rohan, P. (2016). *PSD2 in Plain English.* CreateSpace Independent Publishing Platform.

Rohan, P. (2017). *Open Banking Strategy Formation.* CreateSpace Independent Publishing Platform.

The European Parliament and of the Council of the European Union. (2007, Novembre 13). Directive 2007/64/EC. European Union.

The European Parliament and of the Council of the European Union. (2015, Novembre 25). Directive (EU) 2015/2366. European Union.

zeb consulting. (2019). *European Banking Study.*

Sitografia

Amato, S. (2020, Settembre 30). *GDPR e PSD2, un rapporto controverso*. Tratto da pagamentidigitali.it: https://www.pagamentidigitali.it/digital-banking/gdpr-e-psd2-un-rapporto-controverso/

Annunziata, R. (2020, Ottobre 6). *Un anno dalla Psd2: cosa cambia e chi resta indietro*. Tratto da we-wealth.com: https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/leggi-e-normative/un-anno-psd2-cosa-cambia-chi-resta-indietro/

Balestreri, G. (2020, Febbraio 12). *Le banche che non si alleano al fintech saranno spazzate via*. Tratto da businessinsider.com: https://it.businessinsider.com/banche-fintech-open-banking-psd2-tink-app-pagamenti/?refresh_ce

Best, R. d. (2017, Ottobre 25). *PSD2: The End Of A Banking Monopoly In Europe?* Tratto da statista.com: https://www.statista.com/chart/11598/psd2_-the-end-of-a-banking-monopoly-in-europe/

Camporeale, R. (2020, Gennaio 29). *Direttiva PSD2: a che punto siamo con l'attuazione e cosa resta da fare*. Tratto da agendadigitale.eu: https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/direttiva-psd2-a-che-punto-siamo-con-lattuazione-e-cosa-resta-da-fare/

Deloitte. (2017, Ottobre). *European PSD2 Survey*. Tratto da deloitte.com: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/financial-services/deloitte-nl-fsi-psd2-survey-results-highlights.pdf

European Commission. (2018, Gennaio 12). *Payment Services Directive: frequently asked questions*. Tratto da ec.europa.eu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5793

finextra. (2019, Marzo 21). *41% of banks missed PSD2 deadline says survey*. Tratto da finextra.com: https://www.finextra.com/newsarticle/33569/41-of-banks-missed-psd2-deadline-says-survey

Friedman, R. (2019, Gennaio 17). *Whose Customer Are You? The Reality of Digital Banking in Europe*. Tratto da eiuperspectives.economist.com:

https://eiuperspectives.economist.com/financial-services/whose-customer-are-you-reality-digital-banking-europe

PricewaterhouseCoopers. (2019). *PSD2 in a nutshell*. Tratto da pwc.com: https://www.pwc.com/it/en/industries/banking/assets/docs/psd2-nutshell-n01.pdf

Robinson, E. (2019, Gennaio 8). *Fintech Revolution Still Not Here a Year Into 'Open Banking'*. Tratto da bloomberg.com: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-08/fintech-revolution-still-not-here-a-year-into-open-banking

tink. (2019, Giugno 14). *The sobering September preview: banks' PSD2 APIs far from ready*. Tratto da tink.com: https://tink.com/blog/open-banking/psd2-updated-sandbox/

tink. (2019, Settembre 19). *Tink survey: German bankers' unique take on open banking*. Tratto da tink.com: https://tink.com/blog/open-banking/open-banking-survey-germany/

tink. (2019, Marzo 21). *What a missed PSD2 deadline says about the challenge of implementation*. Tratto da tink.com: https://tink.com/blog/open-banking/psd2-sandbox-status/

tink. (2020, Luglio 29). *Il significato dell'opinione dell'EBA sugli ostacoli delle API PSD2*. Tratto da tink.com: https://tink.com/blog/opinione-EBA-PSD2-APIs/

Visa. (2018, Novembre). *Preparing for PSD2 SCA*. Tratto da visa.co.uk: https://www.visa.co.uk/dam/VCOM/regional/ve/unitedkingdom/PDF/visa-preparing-for-psd2-sca-publication-version-1-1-05-12-18-002-final.pdf

Indice delle figure

FIGURA 1: IL LOGO DI DELOITTE&TOUCHE. 7
FIGURA 2: I NUMERI DI DELOITTE ITALIA. 8
FIGURA 3: : ASSET TOTALI DELLE BANCHE DIVISE PER MACRO-AREA. 10
FIGURA 4: ANALISI CON FRAMEWORK DELLE 5 FORZE DI PORTER DEL MERCATO BANCARIO EUROPEO. 11
FIGURA 5: ANALISI DELLA PROFITTABILITÀ DELLE BANCHE EUROPEE. 14
FIGURA 6: ROE E COSTO DEL CAPITALE PER LE BANCHE QUOTATE DELL'AREA EURO. 17
FIGURA 7: LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ADOZIONE DELLA SEPA. 20
FIGURA 8: LA DISTRIBUZIONE DELLE MICROIMPRESE IN EUROPA NEL 2011. 30
FIGURA 9: TIMELINE DEL PERCORSO DI APPROVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA PSD2. 37
FIGURA 10: CRESCITA DEI PAGAMENTI DIGITALI NELL'UNIONE EUROPEA. 38
FIGURA 11: L'EVOLUZIONE DEL MERCATO DEI PAGAMENTI IN ITALIA. 38
FIGURA 12: GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA PSD2. 40
FIGURA 13: GLI AMBITI DI AZIONE DELLA DIRETTIVA PSD2. 43
FIGURA 14: PISP E AISP FUNGERANNO DA TRAMITE TRA L'UTENTE E L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO. 46
FIGURA 15: IL RUOLO DEI CISP SECONDO LA PSD2. 47
FIGURA 16: I REGULATORY TECHNICAL STANDARDS DELLA PSD2. 48
FIGURA 17: LO STATO DI COMPLIANCE DELLE BANCHE EUROPEE ANALIZZATE DA TINK A MARZO 2019. 53
FIGURA 18: MODELLO DI TARGET DI ADEGUAMENTO ALLA PSD2 SECONDO DELOITTE. 58
FIGURA 19: MODUS OPERANDI DI DELOITTE PER I PROGETTI DI RISK ASSESSMENT. 59

Abbreviazioni e sigle

AISP: Account Information Service Provider

API: Application Programming Interface

ASPSP: Account Service Payment Service Provider

CISP: Card Issuer Service Provider

EBA: European Banking Authority

EEA: European Economic Area

PSD2: Payment Service Directive 2

PSP: Payment Service Provider

PISP: Payment Initiation Service Provider

ROA: Return On Asset

ROE: Return On Equity

SCA: Strong Customer Authentication

SEPA: Single Euro Payments Area

TPP: Third Party Provider

Definizioni

Stato membro di origine: si intende uno dei seguenti:

a. lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; oppure

b. se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, nessuna sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede amministrativa.

Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;

Servizi di pagamento: le attività commerciali elencate nell'allegato;

Istituto di pagamento: una persona giuridica che è stata autorizzata a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità;

Operazione di pagamento: l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

Sistema di pagamento: un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;

Pagatore: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;

Beneficiario: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;

Prestatore di servizi di pagamento: vedi articolo 1

Utente di servizi di pagamento: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o beneficiario o di entrambi;

Consumatore: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

Contratto quadro: un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;

Rimessa di denaro: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo;

Conto di pagamento: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

Fondi: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica;

Ordine di pagamento: l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;

Data valuta: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;

Autenticazione: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;

Identificativo unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve fornire per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per un'operazione di pagamento;

Strumento di pagamento: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall'utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento.